



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 7 giugno 2017 - n. X/6671

Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 18° provvedimento 2

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2017 - n. X/6711

Determinazioni in ordine alla Misura «Bonus famiglia» Del reddito di autonomia - Anno 2017 14

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2017 - n. X/6712

Istituzione dell'albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11 17

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2017 - n. X/6714

Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019 22

Delibera Giunta regionale 14 giugno 2017 - n. X/6715

Determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse relative al sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità' 31

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 1 giugno 2017 - n. 6543

Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera a) - 7° provvedimento 37

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 15 giugno 2017 - n. 7132

POR FSE 2014/2020 - Approvazione dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 presentati sull'avviso di cui al decreto 2612/2017 42

D.G. Agricoltura

Decreto direttore generale 14 giugno 2017 - n. 6986

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società CAA CIA Lombardia s.r.l. e CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l.. Autorizzazione al trasferimento di sedi operative dislocate nel comune di Sondrio 49

Decreto dirigente struttura 13 giugno 2017 - n. 6963

Riconoscimento dell'Unione Pescatori bresciani (UPBS) con sede in via Trieste 25/B, Brescia, quale «Associazione piscatoria dilettantistica qualificata» ai sensi dell'art. 136 della l.r. 31/2008 53

Decreto dirigente struttura 14 giugno 2017 - n. 7034

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto 10967 del 3 novembre 2016 54

D.G. Università, ricerca e open innovation

Decreto dirigente unità organizzativa 13 giugno 2017 - n. 6921

Aggiornamento nomine del comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Comunitaria 2014-2020 - Regione Lombardia 59

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 7 giugno 2017 - n. X/6671

Variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 18° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in particolare l'art. 1, comma 4 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con delibera di Giunta;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017-2019»;

Vista la d.g.r. 6101 del 29/12//2016 «Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Piano studi e ricerche 2017-2019»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 14081 del 29 dicembre 2016 «Bilancio finanziario gestionale 2017-2019»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

• FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ ANNI 2015 E 2016

Richiamati:

- l'art. 19, comma 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge n. 248 del 4 agosto 2006, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», il quale prevede l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»;
- il d.p.c.m. 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il suddetto Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato «Piano»;
- l'art. 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge del 15 ottobre 2013 n. 119 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto il d.p.c.m. 25 novembre 2016 «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro

la violenza sessuale e di genere, che assegna euro 1.839.500,00 a Regione Lombardia per l'attuazione delle linee di azione previste nel Piano;

VISTO, inoltre, il d.p.c.m. 25 novembre 2016 recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119» che assegna euro 2.630.288,00 a Regione Lombardia di cui:

- a) euro 846.461,00, per l'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 93/2013;
- b) euro 1.783.827,00, per il 10% al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, per il 45% al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e il 45% al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge n. 93/2013;

Considerato che i citati d.p.c.m. prevedono che il Dipartimento per le pari opportunità trasferisca alle Regioni le risorse, in un'unica soluzione, a seguito di specifica richiesta;

Dato atto che la Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale ha trasmesso al Dipartimento delle pari Opportunità:

- con nota protocollo n. J1.2017.0008960 del 10 aprile 2017, la scheda programmatica per l'utilizzo delle risorse 2015-2016 con la proposta di programma attuativo degli interventi previsti dal decreto del 25 novembre 2016 (art. 5 bis del decreto-legge n. 93/2013) che prevede la destinazione delle risorse statali per euro 846.461,00 all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio e per euro 1.783.827,00 al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in Regione;
- con nota protocollo n. J1.2017.0011279 del 9 maggio 2017 la scheda programmatica per l'utilizzo delle risorse 2015-2016 con la proposta di programma attuativo degli interventi previsti dal decreto del 25 novembre 2016 (art. 5 del decreto-legge n. 93/2013) che prevede la destinazione delle risorse statali:
 - a) per euro 280.000,00 a interventi di formazione realizzati attraverso Eupolis Lombardia;
 - b) per euro 765.000,00 all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza attraverso i comuni capofila delle reti interistituzionali antiviolenza;
 - c) per euro 594.500,00 interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica attraverso i comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
 - d) per euro 200.000,00 all'implementazione e sviluppo dei sistemi informativi attraverso Lombardia informatica;

Richiamata la d.g.r. di variazione di bilancio n. 2708 del 28 novembre 2014 con la quali sono stati creati i capitoli di bilancio al fine di realizzare le attività, di natura corrente, a supporto dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza;

Vista la nota prot. J1.2017.0011706 del 17 maggio 2017 della Direzione Generale Reddito di autonomia e Inclusione sociale con la quale viene chiesta la seguente variazione di bilancio per l'iscrizione nel bilancio regionale per l'esercizio 2017 delle risorse assegnate con i due d.p.c.m. del 25 novembre 2016 per complessivi euro 4.469.788,00, tramite anche istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa in capitale relativi alle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi:

Risorse in capitale

NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 4.0200 Contributi agli investimenti

Categoria 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 12772 RISORSE STATALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE con la dotazione finanziaria di € 200.000,00 per l'anno 2017

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 12.05 Interventi per le famiglie

Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 12773 SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE con la dotazione finanziaria di € 200.000,00 per l'anno 2017

Risorse correnti

- Capitolo di Entrata 2.0101.01.10703 RISORSE STATALI PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE € 3.423.327,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Entrata 2.0101.01.10718 RISORSE STATALI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA € 846.461,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 12.05.104.10704 SOSTEGNO ALLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI E A SOGGETTI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE € 3.423.327,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 12.05.104.10719 CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA € 846.461,00 per l'anno 2017
- **PROGETTO COMUNITARIO E-MOTICON - PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020**

Vista la d.g.r. 6382 del 27 marzo 2017 che ha istituito i capitoli relativi al progetto E-moticon finanziato nell'ambito del Programma Spazio alpino 2014-2020, tra cui i capitoli relativi alla spesa di personale dedicata all'attuazione del progetto;

Richiamata la delibera n. X/5333 del 27 giugno 2016 avente ad oggetto «Autorizzazione alla sottoscrizione delle intese definitive per la ripartizione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale non dirigente - anno 2016, per i criteri di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, per la realizzazione dei Progetti Obiettivi Comunitari (P.O.C.)»;

Viste la nota prof. S1.19232 del 19 maggio 2017, integrata con nota S1.21210 del 25 maggio 2017 e la nota S1.21212 del 25 maggio 2017 con la quale la DG Infrastrutture e Mobilità chiede di rimodulare le risorse stanziati dal 2019, 2018 al 2017 al fine di dare copertura:

- alle spese per incentivi al personale del Progetto obiettivo comunitario presentato dalla Direzione nell'ambito del progetto E-moticon;
- alle spese per l'attuazione del piano della comunicazione nell'ambito del quale la consegna di alcuni prodotti dovrà essere anticipata all'esercizio in corso:

Risorse UE

- Capitolo di Entrata 2.0105.01.11967 ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE IL CAPOFILA, PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON € 16.631,00 per l'anno 2017, - € 1.076,00 per l'anno 2018, - € 15.555,00 per l'anno 2019
- Capitolo di Spesa 19.02.101.11968 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - INCENTIVI DEL PERSONALE € 4.852,00 per l'anno 2017, - € 311,00 per l'anno 2018, - € 3.308,00 per l'anno 2019
- Capitolo di Spesa 19.02.101.11969 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON ONERI SOCIALI SU INCENTIVI DEL PERSONALE € 1.154,00 per l'anno 2017, - € 765,00 per l'anno 2018, - € 1.622,00 per l'anno 2019
- Capitolo di Spesa 19.02.103.11972 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 10.625,00 per l'anno 2017, - € 10.625,00 per l'anno 2019

Risorse Stato

- Capitolo di Entrata 2.0101.01.11973 ASSEGNAZIONI STATALI

PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON € 2.936,00 per l'anno 2017, - € 190,00 per l'anno 2018, - € 2.746,00 per l'anno 2019

- Capitolo di Spesa 19.02.101.11974 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - INCENTIVI DEL PERSONALE € 857,00 per l'anno 2017, - € 55,00 per l'anno 2018, - € 584,00 per l'anno 2019
- Capitolo di Spesa 19.02.101.11975 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - ONERI SOCIALI SU INCENTIVI DEL PERSONALE € 204,00 per l'anno 2017, - € 135,00 per l'anno 2018, - € 287,00 per l'anno 2019
- Capitolo di Spesa 19.02.103.11978 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 1.875,00 per l'anno 2017, - € 1.875,00 per l'anno 2019
- **RISORSE STATALI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l'Art. 1 comma 7 che prevede l'istituzione di un fondo presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica destinato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali;

Richiamata la delibera CIPE n. 73 dell' 1 dicembre 2016 «Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote annue anni 2015 e 2016 (art. 1 comma 7, legge n. 144/1999)», con la quale è assegnato a Regione Lombardia l'importo pari ad Euro 406.113,00;

Visto il giornale di cassa del 22 maggio 2017, quietanza n. 23406 per un importo di € 406.113,00;

Vista la richiesta della Struttura Bilancio del 5 maggio 2017 con la quale si chiede l'iscrizione a bilancio dell'importo complessivo di Euro 406.113,00 da stanziare sui seguenti capitoli:

- Capitolo di Entrata 2.0101.01.5522 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO OPERATIVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI € 406.113,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 1.11.103.8674 CONTRIBUTI STATALI PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ALTRA ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL NUCLEO € 406.113,00 per l'anno 2017
- **MAGGIORI INTROITI TASSA REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DESTINATI AL SOSTEGNO ECONOMICO DEGLI STUDENTI**

Vista la legge regionale n. 33/2004 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario» che all'art. 8 appor- ta una serie di modifiche al TIT III sez. VII della legge regionale n. 10/2003 «Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» che regolamenta la Tassa regionale del diritto allo studio universitario;

Considerato in particolare il comma 1 bis dell'art. 63 della l.r. n. 10/2003, laddove è previsto che i proventi derivanti dalla riscossione del tributo siano assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato;

Vista la legge regionale n.19/2012 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» che istituiva tra gli altri il capitolo di spesa vincolato 4.04.104.8414 connesso al tributo regionale di cui sopra;

Richiamata la nota prof. n. E1.2017.0243914 del 24 maggio 2017 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro con la quale, preso atto dei maggiori introiti conseguiti mediante la riscossione della tassa regionale del diritto allo studio universitario e della necessità di procedere all'approvazione del decreto di fabbisogno delle borse di studio universitarie anno accademico 2016/17, si chiede di effettuare sull'esercizio 2017 una variazione di bilancio atta a garantire l'allocazione delle nuove risorse per un importo pari a € 992.684,00:

- Capitolo di Entrata 1.0101.46.4234 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO € 992.684,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 4.04.104.8414 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA', ALLE ISTITUZIONI DELL'AFAM ED ALLE SCUOLE SUPE-

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

RIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI -TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI € 992.684,00 per l'anno 2017

• REGIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2000, n. 318, così come modificato ed integrato dal successivo decreto 1 ottobre 2004, n. 289 concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di Comuni ed alle Comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata (Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali) il Governo può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873) concernente i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista l'intesa n. 936 del 1 marzo 2006, attuativa dell'Intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005 della Conferenza Unificata, con la quale si è stabilito che, a partire dall'anno 2006, le Regioni possono partecipare al riparto delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale stabilendo i criteri per l'assegnazione di dette risorse;

Visto l'art. 4 della sopracitata Intesa *Individuazione delle Regioni* (lettera d punto 4 dell'Intesa) il quale stabilisce che, al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all'articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell'articolo 5, ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio di ogni anno;

Considerato che Regione Lombardia si è dotata di un ordinamento che risponde ai requisiti per la regionalizzazione del fondo, previsti dall'art. 3 della suddetta intesa;

Vista la nota prof. A1.2017.0024540 del 31 gennaio 2017 a firma del Sottosegretario alle Riforme Istituzionali, agli Enti Locali, alle Sedi Territoriali e alla Programmazione Negoziata, indirizzata alla Segreteria della Conferenza Stato - Regioni, con la quale Regione Lombardia ha avviato il procedimento previsto dalla «Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.» (Repertorio atti n. 936 del 1° marzo 2006) per partecipare al riparto, tra le Regioni, dei fondi statali a sostegno della gestione associata di funzioni e servizi comunali per l'anno 2017;

Vista l'Intesa n. 26 del 9 marzo 2017 sancita in Conferenza Unificata con la quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse finanziarie 2017 destinate alle Regioni per il sostegno delle Unioni di comuni e delle Comunità Montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Vista la nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale n. 63640/2017 del 18 maggio 2017 con la quale è stato comunicato a Regione Lombardia il contributo assegnato pari a complessivi euro 5.511.596,01;

Visto l'art. 9 della l.r. n. 15 del 26 maggio 2017 «Legge di semplificazione 2017», che modifica la l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di comuni lombardi e sostegno associato di funzioni e servizi comunali» finalizzato a disciplinare, in via di prima applicazione, il riparto delle risorse a sostegno dell'associazionismo comunale, di cui all'intesa n. 936 del 1 marzo 2006;

Visto il giornale di cassa da cui si evince che con QMT del 31 maggio n. 27876 del 31 maggio 2017 è stato incassato l'importo di euro 5.511.596,01;

Vista la nota prof. n. A1.2017.0112892 del 30 maggio 2017 della Direzione Generale Presidenza - Area Affari Istituzionali con la quale si chiede l'istituzione di un capitolo di entrata e del relativo capitolo di spesa con uno stanziamento pari ad euro 5.511.597,00;

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo 12778 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL SOSTEGNO DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI con la dotazione finanziaria di € 5.511.597,00 per l'anno 2017

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

Capitolo 12779 TRASFERIMENTI STATALI REGIONALIZZATI PER IL SOSTEGNO DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI con la dotazione finanziaria di € 5.511.597,00 per l'anno 2017

• ASSEGNAZIONI CARIPLO PER I PROGETTI DI SPETTACOLO «NEXT»

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Richiamata la d.g.r. n. 2005 del 1° luglio 2014, con la quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 2.0104.01.10537 e connesso capitolo di spesa 5.02.104.10538 per progetti di spettacolo e promozione culturale finanziati dalla Fondazione Cariplo;

Richiamata la d.g.r. n. 5664 dell'11 ottobre 2016 con cui sono stati modificati gli oggetti dei sopracitati capitoli 2.0104.01.10537 e 5.02.104.10538;

Vista la d.g.r. n. 5014 dell'11 aprile 2016 con cui è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per la condivisione e il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo per il biennio 2016/2017;

Vista la comunicazione della Fondazione Cariplo a firma del Presidente, prof. L1.2017.0002235 del 21 aprile 2017 con la quale in relazione alla richiesta presentata, ha comunicato la concessione a favore della Regione Lombardia un contributo di Euro 90.000,00 al fine di cofinanziare il progetto «NEXT Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo (edizione 2017/2018);

Vista la nota prot. n. L1.2017.0002958 del 25 maggio 2017 della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie con la quale si chiede di iscrivere a bilancio per l'anno 2017 e 2018, il finanziamento di € 90.000,00, assegnato dalla Fondazione Cariplo alla Regione Lombardia, come sotto riportato:

- Capitolo di Entrata 2.0104.01.10537 ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE € 71.000,00 per l'anno 2017, € 19.000,00 per l'anno 2018
- Capitolo di Spesa 5.02.104.10538 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE € 71.000,00 per l'anno 2017, € 19.000,00 per l'anno 2018

• UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Visti i commi 8 e 9 dell'articolo 42 del sopra citato decreto 118/2011 che dispongono che l'utilizzo anticipato della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente è subordinata all'approvazione entro il 31 gennaio da parte della Giunta dell'aggiornamento del prospetto del risultato presunto di amministrazione allegato al bilancio di previsione;

Visto che al punto precedente si è data attuazione con la d.g.r. n. 6123 del 23 gennaio 2017;

Vista la d.g.r. n. 6517 del 28 aprile 2017 «Proposta di progetto di legge rendiconto generale della gestione 2016» ed in particolare l'allegato 1.27 «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (dettaglio quote vincolate ed accantonate);

Visto il decreto n. 5803 del 19 maggio 2017 con il quale è stato formalizzato ai fini gestionali il dettaglio analitico vincolato (ed accantonato) riportato all'allegato 1.21 «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (dettaglio quote vincolate ed accantonate)» della d.g.r. n. 6517 del 28 aprile 2017 «Proposta di progetto di legge rendiconto generale della gestione 2016»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e in particolare l'art. 1, comma 466 nel quale si stabilisce che:

- a partire dal 2017 le Regioni, le Province, i Comuni e le città metropolitane devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, dove le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3;
- per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Richiamato il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» e in particolare l'art. 26 «Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio» che all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 468 ha inserito il comma: «468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

Vista la d.g.r. 6638 del 29 maggio 2017 «Iscrizione a bilancio di previsione 2017-2019 dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 26 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, iniziative a favore degli enti territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici e misure per il rilancio economico e sociale» che:

- istituisce nella missione 20 appositi Fondi destinati alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione e, distintamente, appositi Fondi finanziati dalle maggiori entrate di competenza dell'esercizio o dalle minori spese;
- contestualmente iscrive a bilancio di previsione 2017-2019 l'avanzo vincolato al 31 dicembre 2016;

Dato atto che con nota del 30 maggio 2017 la Direzione Generale 747 Istruzione, Formazione e Lavoro ha richiesto il prelievo dai fondi avanzo di € 40.000,00 a favore del capitolo 15.03.104.10394 «Interventi per l'inserimento lavorativo nell'ambito dell'azione di sistema welfare to work-trasferimenti correnti a enti di previdenza» al fine di versare all'INPS i contributi previdenziali dei lavoratori che hanno aderito al progetto Ponte Generazionale, come da convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia ed INPS approvata con d.g.r. 2879 del 21 dicembre 2014, precisando che:

- la quantificazione dei contributi da versare è effettuata trimestralmente dall'INPS in base al numero di lavoratori aderenti all'iniziativa, al relativo regime contributivo ed al periodo contributivo mancante alla maturazione dei diritti pensionistici,
- con decreto 11905 del 18 novembre 2016, in base alle stime dell'INPS si era provveduto ad impegnare la cifra di euro 60.269,00 sia sul 2017 sia sul 2018,
- in conseguenza della variabilità del numero di lavoratori coinvolti nel progetto e dell'aumento dei contributi previdenziali, l'impegno sul 2017 si è dimostrato insufficiente a coprire la prima rata 2017,
- i contributi vanno versati all'INPS entro il 23 giugno 2016;

Dato atto, altresì, che con medesima nota la Direzione ha chiesto il prelievo di euro 1.500,00 a favore del capitolo 15.01.103.8452 «Indennità e rimborsi dovuti alle consigliere e ai consiglieri di parità e relative spese di funzionamento» e il prelievo di euro 3.000,00 a favore del capitolo 15.01.103.8455 «Attività di patrocinio legale per l'ufficio della consigliera regionale di parità» rispettivamente per il pagamento dell'indennità della Consigliera di parità regionale e del patrocinio legale per la tutela di una lavoratrice che ha subito una discriminazione di genere, così come previsto dal decreto legislativo 198/2006 e s.m.i.;

Considerato di dove procedere, per le motivazioni sopra citate, alla variazione di bilancio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 468, lett. e) della legge 232/2016 prevede che nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 466, il prospetto dimostrativo del rispetto di tale saldo è allegato, tra le altre, alle variazioni di bilancio di cui all'art. 51, comma 4 del d.lgs. 118/11 riguardanti le reiscrizioni di economie di spesa;

Dato atto, quindi, di dover allegare, a fronte della variazione per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, tale prospetto (allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Richiamata la dgr 6664 del 29 maggio 2017 relativa all'Intesa per l'attribuzione degli spazi finanziari a valere sul pareggio di bilancio 2017 per l'importo di € 10.000.000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2017/2019 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui all'art. 1 comma 466 della legge di Stabilità 2017, così come previsto dal comma 468, lett. e del medesimo articolo (allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

3. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI ED ALLE PARI OPPORTUNITÀ ANNI 2015 E 2016

Risorse in capitale

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

12772 RISORSE STATALI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

12.05 Interventi per le famiglie

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

12773 SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 200.000,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse correnti

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

10703 RISORSE STATALI PER IL SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.423.327,00	€ 1.711.664,00	€ 0,00	€ 0,00

10718 RISORSE STATALI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 846.461,00	€ 423.231,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:**12.05 Interventi per le famiglie****104 Trasferimenti correnti**

10704 SOSTEGNO ALLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI E A SOGGETTI PUBBLICI PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 3.423.327,00	€ 3.067.798,00	€ 0,00	€ 0,00

10719 CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 846.461,00	€ 761.815,00	€ 0,00	€ 0,00

PROGETTO COMUNITARIO E-MOTICON - PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020**Risorse UE****Stato di previsione delle entrate:****2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea**

11967 ASSEGNAZIONI DALL'UNIONE EUROPEA, TRAMITE IL CAPOFILA, PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 16.631,00	€ 8.316,00	- € 1.076,00	- € 15.555,00

Stato di previsione delle spese:**19.02 Cooperazione territoriale****101 Redditi da lavoro dipendente**

11968 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - INCENTIVI DEL PERSONALE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 4.852,00	€ 0,00	- € 311,00	- € 3.308,00

11969 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON ONERI SOCIALI SU INCENTIVI DEL PERSONALE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 1.154,00	€ 0,00	- € 765,00	- € 1.622,00

103 Acquisito di beni e servizi

11972 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 10.625,00	€ 9.562,00	€ 0,00			- € 10.625,00

Risorse Stato
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

11973 ASSEGNAZIONI STATALI PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 2.936,00	€ 1.468,00	- € 190,00			- € 2.746,00

Stato di previsione delle spese:
19.02 Cooperazione territoriale
101 Redditi da lavoro dipendente

11974 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - INCENTIVI DEL PERSONALE

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 857,00	€ 0,00	- € 55,00			- € 584,00

11975 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON - ONERI SOCIALI SU INCENTIVI DEL PERSONALE

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 204,00	€ 0,00	- € 135,00			- € 287,00

103 Acquisito di beni e servizi

11978 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER IL PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014-2020 - PROGETTO E-MOTICON PRESTAZIONI PROFESSIONALI

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza	Competenza	
€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 0,00			- € 1.875,00

• **RISORSE STATALI PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

5522 ASSEGNAZIONI STATALI PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO OPERATIVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 406.113,00	€ 406.113,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

1.11 **Altri servizi generali**

103 **Acquisto di beni e servizi**

8674 CONTRIBUTI STATALI PER I COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - ALTRA ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL NUCLEO

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 406.113,00	€ 324.133,00	€ 0,00	€ 0,00

MAGGIORI INTROITI TASSA REGIONALE PER DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DESTINATI AL SOSTEGNO ECONOMICO DEGLI STUDENTI

Stato di previsione delle entrate:

1.0101.46 **Tassa regionale per il diritto allo studio universitario**

4234 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 992.684,00	€ 992.684,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

4.04 **Istruzione universitaria**

104 **Trasferimenti correnti**

8414 CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA', ALLE ISTITUZIONI DELL'AFAM ED ALLE SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER LE AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO AGLI STUDENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 992.684,00	€ 992.684,00	€ 0,00	€ 0,00

REGIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

12778 ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER IL SOSTEGNO DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.511.597,00	€ 5.511.597,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

104 Trasferimenti correnti

12779 TRASFERIMENTI STATALI REGIONALIZZATI PER IL SOSTEGNO DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 5.511.597,00	€ 4.960.438,00	€ 0,00	€ 0,00

ASSEGNAZIONI CARIPLO PER I PROGETTI DI SPETTACOLO " NEXT"

Stato di previsione delle entrate:

2.0104.01 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

10537 ASSEGNAZIONE DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

5.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

104 Trasferimenti correnti

10538 CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTI DI SPETTACOLO E PROMOZIONE CULTURALE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 19.000,00	€ 0,00

UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Stato di previsione delle entrate:

3.0500 Rimborsi e altre entrate correnti

5441 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 34.201,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

3694 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE ATTITUDINALI TECNICO PRATICHE, AI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DI SCI, GUIDE ALPINE E ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 10.299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

12755 FONDO DI RIEQUILIBRIO – SPESA AUTONOMA CORRENTE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 44.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

20.03 Altri fondi

110 Altre spese correnti

12747 FONDO PER L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA E DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – SPESA VINCOLATA CORRENTE

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
- € 44.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

15.03 Sostegno all'occupazione

104 Trasferimenti correnti

10394 INTERVENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK-TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI DI PREVIDENZA

2017		2018	2019
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00

15.01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**103 Acquisto di beni e servizi**

8452 INDENNITÀ E RIMBORSI DOVUTI ALLE CONSIGLIERE E AI CONSIGLIERI DI PARITÀ E RELATIVE SPESE DI FUNZIONAMENTO

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 0,00	

8455 ATTIVITÀ DI PATROCINIO LEGALE PER L'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00		€ 0,00	

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA**20.01 Fondo di riserva****110 Altre spese correnti**

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2017		2018		2019	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	- € 1.187.732,00	€ 0,00		€ 0,00	



BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
allegato alle variazioni al bilancio di previsione 2017/2019

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	186.197.605,35	72.360.910,12	571.703,15
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.114.346.188,81	392.846.209,48	27.525.121,31
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	1.300.543.794,16	465.207.119,60	28.096.824,46
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	20.152.059.131,00	20.116.157.875,00	20.136.407.553,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	868.943.559,32	700.033.819,00	661.583.596,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.131.103.435,00	1.074.458.299,00	1.042.361.564,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	728.224.442,41	303.094.103,00	222.523.077,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	433.424.236,00	355.272.736,00	292.060.846,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	-	-	-
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	22.119.976.908,55	21.772.317.886,97	21.631.223.175,15
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	72.360.910,12	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	18.006.390,00	9.807.644,00	8.845.905,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	8.594.170,00	5.000.000,00	5.000.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	326.264.112,00	275.287.630,00	267.550.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	21.839.473.146,67	21.482.222.612,97	21.349.827.270,15
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.707.925.415,51	871.154.852,75	373.878.031,31
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	392.846.209,48	27.525.121,31	-
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	1.624.623,00	1.244.460,00	1.197.600,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	-	-	-
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	2.099.147.001,99	897.435.514,06	372.680.431,31
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	411.504.667,03	333.672.076,00	271.508.738,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	411.504.667,03	333.672.076,00	271.508.738,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽⁴⁾	(-)	10.000.000,00	-	-
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		254.173.782,20	300.893.748,57	389.017.021,00

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali, sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

**D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6711
 Determinazioni in ordine alla Misura «Bonus famiglia» Del
 reddito di autonomia - Anno 2017**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;
- la d.g.r.n. 4155 dell'8 ottobre 2015 «Presenza d'atto della comunicazione del presidente Maroni di concerto con gli assessori Aprea, Garavaglia e Sala avente oggetto: «Avvio della sperimentazione del reddito di autonomia in Lombardia - Linee di intervento» che ha definito uno specifico programma d'azione, denominato «Reddito di Autonomia» volto a ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia a rischio di scivolamento nella povertà, promuovendo la sperimentazione di cinque specifiche misure, tra cui la misura «Bonus bebè»;
- la d.g.r. n. 4152 del 8 ottobre 2015 «Reddito di autonomia: Determinazioni in merito a misure a sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale» che ha introdotto in via sperimentale, a protezione della famiglia, un contributo economico una tantum per sostenere la famiglia nel percorso di crescita del bambino;
- la d.g.r. n. 5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;

Richiamate inoltre le recenti e specifiche deliberazioni approvate dalla Giunta regionale:

- n. 5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza»;
- n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia» che ha disposto il proseguimento della misura sino alla data del 30 aprile 2017;

Considerato che la misura «Bonus Famiglia» è intervenuta a favore di famiglie in situazione di vulnerabilità per sostenere la donna nella gestazione e nel periodo di prima cura del neonato, riconoscendo un contributo economico con importo massimo di € 1.800,00 in caso di gravidanza e nascita, di € 900,00 in caso di adozione;

Rilevato che dai dati relativi alla sperimentazione è emerso che sono state finanziate 9.800 domande nel periodo compreso tra giugno 2016 ed aprile 2017, con una spesa di € 12.680.000,00, a favore di famiglie che presentano uno stato di vulnerabilità derivante prevalentemente dalla situazione occupazionale;

Ritenuto pertanto opportuno riconfermare la misura regionale «Bonus Famiglia» per l'anno 2017 al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vulnerabilità, un sup-

porto durante i primi mesi di gestazione e nei primi mesi di cura del nascituro e in caso di adozione, integrando l'intervento regionale con la misura nazionale «Premio alla nascita», secondo i criteri e le modalità operative definiti nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato opportuno avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute- ATS- e delle Aziende sociosanitarie territoriali -ASST- per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita (Cav), Consultori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

Richiamato altresì che, successivamente al presente atto, verrà adottato specifico provvedimento al fine di favorire una significativa integrazione tra le ATS/ASST ed i Comuni/Ambiti per supportare le famiglie nell'accesso ai servizi della presente misura;

Considerato che le risorse per sostenere la misura «Bonus Famiglia», sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017;

Rilevato che le risorse verranno ripartite tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni;
- numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- tasso di disoccupazione risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale l'attuazione del presente provvedimento;

Considerato opportuno prorogare al 31 ottobre 2017, prevedendo la decorrenza della misura «Bonus Famiglia» a partire dal 1° maggio 2017, per garantire la continuità rispetto alla precedente terminata il 30 aprile 2017;

Considerato opportuno rinviare la piena operatività del presente provvedimento a partire dalla data di pubblicazione del decreto attuativo sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconfermare la misura «Bonus Famiglia» fino al 31 ottobre 2017 a favore di famiglie vulnerabili in base ai criteri di accesso ed alle modalità operative definiti nell'Allegato A - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rafforzando gli impatti territoriali e le azioni di contrasto alla vulnerabilità;

2. di avvalersi delle ATS e delle ASST per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di aiuto alla vita, Consultori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

3. di definire la decorrenza della misura «Bonus Famiglia» a partire dal 1° maggio 2017 per garantire la continuità rispetto alla precedente terminata il 30 aprile 2017;

4. di dare atto che le risorse per sostenere la misura, sino ad esaurimento delle stesse sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della DGR n. 5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017;

5. di ripartire le risorse 2017 per la presente misura tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni;
- numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- tasso di disoccupazione risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile;

6. di demandare a specifico provvedimento della Direzione Generale Reddito Autonomia e Inclusione sociale, l'attuazione del presente provvedimento comprensivo del riparto delle risorse;

7. di rinviare la piena operatività a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente punto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di demandare infine alla Struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Obiettivo generale	Sostenere le famiglie, in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità sociali, mediante il riconoscimento di un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato.
Destinatari	Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive che soddisfano i seguenti requisiti: - residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale; - indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 20.000,00; - condizioni di fragilità specifiche.
Valore economico del contributo	In caso di gravidanza, il contributo di € 1.800,00 è erogato in due momenti: - € 900,00 entro 60 giorni dalla validazione della domanda; - € 900,00 entro 30 giorni dalla presentazione della tessera sanitaria del neonato. In caso di gestazione la domanda per il contributo può essere presentata in qualsiasi momento a partire da quando la gravidanza è documentabile. La tessera sanitaria deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, pena la decadenza del restante contributo. In caso di adozione il contributo viene equiparato a € 1.800,00 ed è liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda. Le erogazioni sono effettuate dalle Agenzie di Tutela della Salute- ATS- competenti in base alla residenza del richiedente.
Documentazione a corredo della domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scheda di avvenuto colloquio relativamente alla condizione di fragilità rilasciato dai servizi sociali del Comune di residenza della famiglia o dai Consulenti o dai Centri aiuto alla vita; ✓ Certificato di gravidanza rilasciato da figura sanitaria competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private; ✓ Sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia ✓ Attestazione ISEE o DSU secondo la normativa in vigore.
Modalità di gestione	Il richiedente presenta la domanda on line su specifica piattaforma regionale web ad accesso riservato alle ATS ed alla rete dei consultori pubblici e privati accreditati e a contratto. La competenza dell'istruttoria delle domande è delle ATS che verificano i requisiti e approvano la domanda. Successivamente il richiedente si rivolge ai consultori pubblici (ASST) e privati accreditati e a contratto, per la redazione di progetti personalizzati condivisi, comprensivi della sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Ai fini della definizione del progetto può essere previsto anche il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita. Il progetto prevede due momenti di verifica nel periodo compreso tra la data di validazione della domanda ed il semestre successivo alla data di nascita del neonato. Non è previsto il progetto personalizzato in caso di adozione.
Entrata in vigore e decorrenza	La misura decorre dal 1 maggio 2017 ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del decreto attuativo della presente delibera sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Termine	Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui alla presente delibera è il 31/10/2017 ore 17.00.

D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6712
Istituzione dell'Albo regionale dei centri anti violenza, delle
case rifugio e delle case di accoglienza di cui all'art. 3 della
l.r. 3 luglio 2012, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariato delle province»;

Visto l'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che elenca la composizione della rete regionale anti violenza, le funzioni dei diversi soggetti e prevede l'istituzione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza;

Vista l'Intesa tra il Governo e le Regioni 27 novembre 2014, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle Case rifugio;

Vista la d.c.r. 10 novembre 2015 n. X/894 «Determinazione in ordine alla proposta del piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne» con la quale è stato approvato il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018;

Premesso che sia l'Intesa Stato-Regioni 2014 di cui sopra, sia il Piano quadriennale regionale per le politiche di parità, di prevenzione di contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018, nonché la l.r. 11/2012 prevedono la possibilità di istituire un Albo regionale apposito per i soggetti non profit che operino nel settore di sostegno e aiuto delle donne vittime di violenza;

Ritenuto opportuno istituire l'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per definire i criteri minimi per la messa a regime di nuove unità di offerta, in prospettiva dell'evoluzione della rete dei servizi affinché siano sempre più adeguati alla prevenzione e tutela della donna vittima di violenza;

Ritenuto di procedere, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 11/2012, all'istituzione dell'Albo regionale, suddiviso in tre sezioni come di seguito contraddistinte:

Sezione A «Centri Antiviolenza»;

Sezione B «Case Rifugio»;

Sezione C «Case di Accoglienza»;

Stabilito che possono iscriversi all'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza gli enti di cui all'art. 3 c. 1 - lettera b) e c) della l.r. 11/2012, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A «Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza» che definisce altresì le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'Albo stesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che in data 6 aprile 2017 è stato sentito il Tavolo permanente per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, in attuazione dell'art. 3, c. 6 della l.r. n. 11/2012;

Vista la nota del 01 giugno 2017, prot. n. CRL.2017.0009468, con la quale la III Commissione Consiliare, Sanità e Politiche Sociali, ha comunicato il parere favorevole n. 134, votato all'unanimità;

Rilevato che il predetto parere è reso con le seguenti osservazioni:

- modificare il paragrafo 2.1 «Requisiti Soggettivi» dell'allegato A), seconda alinea, nel seguente modo : «I soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 – art. 3, c.1 – lettera c) – punto 2, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e le cui operatrici possano dimostrare di aver maturato un'esperienza almeno triennale continuativa, rispettivamente, nella gestione di Centri Antiviolenza o Sede decentrata ovvero presso Case Rifugio e/o Case di Accoglienza già operanti nelle Reti;
- Inserire al paragrafo 2.2 «Requisiti operativi e gestionali» dell'allegato A), sia per i Centri Antiviolenza che per le Case Rifugio e le Case di Accoglienza, il seguente punto: «Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere»;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla III Commissione con il parere di cui sopra;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di istituire l'Albo Regionale, suddiviso in tre sezioni come di seguito contraddistinte:

- Sezione A «Centri Antiviolenza»;
- Sezione B «Case Rifugio»;
- Sezione C «Case di Accoglienza»;

per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 3 della l.r. 11/2012 che perseguono i propri scopi nell'ambito dell'assistenza e la tutela delle donne, sole o con figli minori o familiari, vittime di violenza;

2. di approvare l'Allegato A «Requisiti, procedure per l'iscrizione e modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale vengono definiti i requisiti, le procedure di iscrizione, le modalità di gestione dell'Albo dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza recependo le osservazioni di cui al parere n. 134 della III Commissione Consiliare «Sanità e Politiche Sociali»;

3. di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l'avviso per la presentazione delle domande di iscrizione dei soggetti giuridici di diritto pubblico e privato non profit in possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

"REQUISITI, PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA"

1. DEFINIZIONE DI CENTRI ANTIVIOLENZA – CASE RIFUGIO – CASE DI ACCOGLIENZA

1.1 CENTRI ANTIVIOLENZA

I Centri Antiviolenza sono strutture che offrono servizi di ascolto e di sostegno alle donne, sole o con figli/e minori, gratuiti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 27.11.2014 e del Piano quadriennale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015-2018, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza e per le quali viene definito un progetto personalizzato per la fuoriuscita dalla violenza.

Queste strutture devono, all'interno dei criteri generali di funzionamento:

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare la reperibilità 365 giorni, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli con altri enti che gestiscono sportelli nei territori di riferimento o limitrofi;
- assicurare un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione del rischio e alla valutazione multidimensionale per la definizione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontari, adeguatamente formati. Il progetto personalizzato deve comprendere anche il percorso di inclusione lavorativa volta a favorire l'autonomia economica ed abitativa.

Per quanto attiene ai criteri generali strutturali i Centri Antiviolenza dovranno assicurare:

- il possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione, adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche;
- un'articolazione di spazi interni che consenta l'accoglienza e lo svolgimento dei colloqui nel rispetto della normativa della privacy.

1.1.1 REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il Centro Antiviolenza deve:

- A. avere una sede operativa con i requisiti di abitabilità e articolata in locali per garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- B. garantire un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana per almeno 3 ore al giorno. Il Centro può articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove vengono svolte le diverse attività in alternativa o contestualmente alla sede centrale;
- C. aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- D. garantire un numero telefonico dedicato e attivo 24 ore su 24. Il telefono deve essere dotato di segreteria telefonica. In caso di messaggio lasciato in segreteria, il Centro deve garantire l'ascolto del messaggio e la risposta entro le 24 ore successive;
- E. garantire la reperibilità in caso di emergenza alle Forze dell'Ordine, ai Pronto Soccorso e ai Servizi Sociali dei Comuni;
- F. nei Centri Antiviolenza è espressamente vietato l'ingresso dei maltrattanti ed è vietato, altresì, fare ricorso alla mediazione familiare nell'ambito delle attività di protezione delle vittime.

1.2 CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA

Le Case Rifugio sono strutture di ospitalità temporanea per le donne sole o con figli/e minori che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica, e/o fisica propria e/o dei/Ile figli/e minori, volte a garantire ai propri ospiti, insieme ad un domicilio sicuro in ogni caso a carattere temporaneo, l'attuazione di un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale ed economica degli stessi. Tali servizi devono essere resi in forma gratuita.

Nelle Case Rifugio è espressamente vietato l'ingresso dei maltrattanti ed è vietato, altresì, fare ricorso alla mediazione familiare nell'ambito delle attività di protezione delle vittime.

1.2.1 Case Rifugio ad alta protezione - Ospitalità di primo livello

Le Case Rifugio ad alta protezione sono strutture ad indirizzo segreto e sono a disposizione della Rete territoriale interistituzionale anti-violenza qualora risulti evidente l'alto rischio per la sicurezza della donna. Di norma la permanenza non supera l'anno. La Casa Rifugio per la protezione totale è strettamente collegata con un Centro Antiviolenza e si raccorda con il Comune capofila della Rete e/o il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna.

1.2.2 Case Rifugio che non prevedono l'alta protezione

Le strutture di ospitalità che non prevedono un'alta protezione non sono necessariamente a indirizzo segreto. Possono essere strutture di civile abitazione o strutture di comunità. Di norma la permanenza non supera l'anno. Le strutture di ospitalità che non prevedono l'alta protezione sono strettamente collegate con un Centro Antiviolenza e si raccorda con il Comune coordinatore della Rete e/o con il Comune di residenza della donna per l'attuazione della presa in carico e del percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza in linea con le volontà della donna.

1.2.3 Case di Accoglienza

Le Case di Accoglienza sono strutture alloggiative temporanee di ospitalità di secondo livello, individuali e/o collettive, nelle quali possono essere ospitate donne sole o con minori che necessitano di un periodo limitato di tempo prima di rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Di norma la permanenza non supera i 24 mesi. Sono strettamente collegate con

il Centro Antiviolenza che ha in carico la donna per il consolidamento del percorso di autonomia e il reinserimento sociale ed economico. Le donne con reddito contribuiscono al proprio mantenimento.

Tutte le strutture devono, all'interno dei requisiti generali di funzionamento:

- adottare strumenti che illustrino chiaramente la mission della struttura, i servizi offerti e le prestazioni erogate;
- assicurare l'accesso 365 giorni per 24 ore;
- assicurare, in accordo con i Centri Antiviolenza, un insieme di prestazioni sociali, legali e psicosociali finalizzate all'accoglienza, alla valutazione multidisciplinare per l'attuazione del progetto individualizzato e all'orientamento all'accesso ai servizi, attraverso personale qualificato e volontario, adeguatamente formato.

Per quanto attiene ai requisiti generali strutturali le Case Rifugio e le Case di Accoglienza dovranno assicurare:

- il possesso dei requisiti richiesti da norme vigenti in materia di civile abitazione, anche adottando idonei accorgimenti atti al superamento delle eventuali barriere architettoniche, e dovranno preferibilmente, essere ubicate in centri abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e servizi scolastici;
- un'articolazione di spazi interni adeguatamente attrezzati e idonei per l'accoglienza e l'ospitalità delle donne sole e con minori: riguardo alla presenza di bambini/e, dovranno essere garantiti aree sicure per il gioco ed eventuali dispositivi di sicurezza per i bambini, secondo le norme vigenti in materia.

2. REQUISITI, PROCEDURE DI ISCRIZIONE, MODALITA' DI GESTIONE DELL' "ALBO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, CASE RIFUGIO E CASE DI ACCOGLIENZA"

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Possono essere iscritti all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza:

➤ i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3, già operanti nel sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne ovvero che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale;

➤ i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e le cui operatrici possano dimostrare di aver maturato un'esperienza almeno triennale continuativa, rispettivamente, nella gestione di Centri Antiviolenza o Sede decentrata ovvero presso Case Rifugio e/o Case di Accoglienza già operanti nelle Reti.

Possono essere iscritti, altresì, all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza:

- a) gli enti locali in forma singola o associata che abbiano con apposito atto amministrativo istituito un Centro Antiviolenza e/o Casa Rifugio e/o Casa di Accoglienza;
- b) i Centri Antiviolenza operanti presso le strutture di pronto soccorso delle ASST e delle Fondazioni IRCCS, di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera b);
- c) i soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettere b) e c) - punto 3, che gestiscono un Centro Antiviolenza e/o una Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

2.2 REQUISITI OPERATIVI E GESTIONALI

I Centri Antiviolenza che intendono iscriversi all'Albo devono:

- Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;
- Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi territoriali coordinati dai Comuni;
- Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

I soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, qualora non siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:

- avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Per attività prevalente si intende:
 - l'attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e domestica che riservi l'impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili;
 - l'attività residuale sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità.

Le Case Rifugio e le Case di Accoglienza che intendono iscriversi all'Albo devono:

- Avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Lombardia;
- Aderire a reti territoriali interistituzionali antiviolenza attraverso appositi protocolli o accordi territoriali coordinati dai Comuni;
- Avere una sede operativa articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
- Avvalersi di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere.

I soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, qualora non siano in possesso di esperienza quinquennale, devono:

- avere tra gli scopi statutari, esclusivi o prevalenti, il contrasto alla violenza nei confronti delle donne. Per attività prevalente si intende:
 - l'attività rivolta alle donne vittime di violenza sessuale e domestica che riservi l'impiego di almeno il 70% delle risorse annue disponibili;
 - l'attività residuale sia rivolta alle donne e riguardi la promozione e lo sviluppo delle pari opportunità.

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

2.3 PROCEDURE DI ISCRIZIONE

I soggetti giuridici in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- Nel caso di Enti Locali, in forma singola o associata:
 - Atto amministrativo con il quale gli Enti Locali hanno attivato un Centro Antiviolenza e/o una Casa Rifugio e/o una Casa di Accoglienza;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.

- Nel caso di Centri Antiviolenza di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c.1 - lettera b):
 - Atto amministrativo con il quale è stato istituito il Centro Antiviolenza;
 - Relazione delle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre che alle effettive attività svolte, diano indicazione:
 - delle figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - delle operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.

- Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, operanti nel settore di sostegno e aiuto alle donne vittime di violenza, che prevedano nell'atto costitutivo e nello statuto lo scopo esclusivo o prevalente del contrasto alla violenza:
 - Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autentificato o scrittura privata autentificata o registrata;
 - Relazione delle attività svolte, a firma del legale rappresentante che, oltre che alle effettive attività svolte, diano indicazione:
 - delle figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - delle operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto;
 - L'ultimo conto economico ed il relativo atto di approvazione da parte dall'organo competente, corredata da una relazione sulla gestione che comprovi l'esclusività o la prevalenza dell'attività di contrasto alla violenza nei riguardi delle donne e di quella residuale, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante.

- Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, nella fase di avvio dell'attività:
 - Atto costitutivo e Statuto redatto in atto pubblico autentificato o scrittura privata autentificata o registrata;
 - Dichiarazione in ordine a:
 - figure professionali in carico al soggetto giuridico;
 - operatrici volontarie e ambito di attività delle loro prestazioni;
 - Dichiarazione che comprovi l'esperienza almeno triennale delle operatrici, a firma del legale rappresentante, rispettivamente del Centro Antiviolenza o Sede decentrata o Casa Rifugio o Casa di Accoglienza presso cui hanno operato;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.

- Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. n. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 2, che possano dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza:
 - Atto costitutivo e statuto redatto in atto pubblico autentificato o scrittura privata autentificata o registrata;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto, ovvero impegno ad aderirvi entro un anno dalla data di iscrizione all'Albo;
 - Relazione delle attività svolte negli ultimi 5 anni, a firma del legale rappresentante;
 - Dichiarazione relativa alle figure professionali in carico al soggetto giuridico e alle operatrici volontarie, nonché ambito di attività delle loro prestazioni.

- Nel caso di soggetti giuridici di cui alla l.r. 11/2012 - art. 3 c. 1 - lettera c) - punto 3:
 - Documento attestante l'accordo tra soggetti ivi previsti, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente Locale;
 - Protocollo d'intesa di rete territoriale interistituzionale antiviolenza, debitamente sottoscritto.

In sede di prima attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2012 art. 3, si stabilisce di iscrivere all'Albo i soggetti giuridici pubblici e privati non profit in possesso dei requisiti di cui al presente provvedimento, mediante presentazione della domanda corredata dalla sopradescritta documentazione, tramite PEC o formato cartaceo con trasmissione a mezzo Raccomandata postale A/R.

Dopo il termine fissato dal presente provvedimento per la prima iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza e la data di pubblicazione dello stesso sul BURL e sul sito web di Regione Lombardia, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti potranno continuare a presentare le domande di iscrizione con le modalità di cui al presente atto, tramite PEC o formato cartaceo mediante Raccomandata postale A/R, in attesa di attivazione di piattaforma informatica adeguata.

L'accoglimento delle singole istanze di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza avverrà a seguito di istruttoria dei competenti uffici della Giunta Regionale ed il procedimento si concluderà con decreto del Dirigente competente, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza è necessaria l'acquisizione di tutti i documenti e gli elementi di cui al presente atto, in assenza di un solo requisito o attestazione richiesti, l'istanza non verrà accolta. Il diniego all'iscrizione all'Albo dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza è espresso con formale provvedimento.

L'Albo verrà aggiornato costantemente, in relazione alle nuove iscrizioni e cancellazioni e pubblicato con cadenza annuale sul BURL, nonché sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

3. MONITORAGGIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DELLA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA'

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime verrà esercitato dalla Direzione competente della Giunta regionale della Lombardia annualmente mediante:

- l'acquisizione di dichiarazione, resa ai sensi del dpr 445/2000 da parte del legale rappresentante e attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Albo;
- il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni con le modalità previste all'art. 71 del dpr 445/2000;
- controlli in loco annuali, a norma dell'art. 9 della l.r. n. 11/2012 tesi ad accertare la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

Il mancato invio della suddetta dichiarazione verrà considerata come mancata sussistenza dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza, con conseguente cancellazione del soggetto giuridico inadempiente, senza preventiva comunicazione.

La cancellazione di un soggetto giuridico pubblico o privato non profit dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza può avvenire in caso di:

- richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto giuridico pubblico o privato non profit;
- perdita accertata del possesso dei requisiti, in sede di verifiche dell'autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- accertata mancanza dei requisiti ad esito dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 9 della l.r. n. 11/2012.

Anche nei seguenti casi verrà adottato dal Dirigente competente il Decreto di cancellazione dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza.

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6714
Deferminazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

Vista la d.c.r. n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti

personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali anti-violenza lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Dato atto che la Regione Lombardia ha avviato programmi per la realizzazione di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attivati con d.g.r. n. 861 del 25 ottobre 2013, d.g.r. n. 1962 del 13 giugno 2014, d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015, d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016 e d.g.r. n. 5782 del 8 novembre 2016, che hanno permesso di sottoscrivere diciotto accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi anti-violenza sul territorio regionale;

Considerato che, come indicato negli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia e ciascuno dei Comuni capifila, ai sensi delle dd.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016 e n. 5782 del 8 novembre 2016, tutti i progetti si concluderanno entro il 30 giugno 2017;

Visto il d.p.c.m. del 25 novembre 2016 con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità - annualità 2015/2016, di cui all'art. 5/bis, c. 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119, assegnando la somma di euro 2.630.288,00, di cui:

- euro 1.783.827,00 quale finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5/bis, comma 2, lett. b) e c) del succitato decreto-legge;
- euro 846.461,00 quale finanziamento destinato agli interventi regionali finalizzati all'istituzione di nuovi servizi territoriali e strutture di accoglienza e protezione delle donne, ai sensi dell'art. 5/bis, comma 2, lett. d);

Valutata la necessità di consolidare e migliorare i servizi territoriali già attivati dalle 18 Reti anti-violenza, con un programma regionale biennale 2017/2019 che assicuri la continuità dei servizi dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019, attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capifila delle Reti Territoriali interistituzionali anti-violenza;

Dato atto che le risorse statali assegnate alla Regione Lombardia per complessivi euro 2.630.288,00 sono disponibili per euro 1.783.827,00 sul capitolo 12.05.104.10704 e per euro 846.461,00 sul capitolo 12.05.104.10719 del bilancio regionale per l'esercizio 2017;

Valutata la necessità di destinare al consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali già attivati dalle 18 territoriali interistituzionali anti-violenza, quale quota di cofinanziamento regionale risorse pari a euro 813.910,00, a valere sugli esercizi di bilancio 2017, 2018 e 2019, come meglio specificato nel successivo paragrafo;

Valutato, inoltre, di destinare sempre al consolidamento e al miglioramento dei servizi territoriali già attivati dalle 18 territoriali anti-violenza le risorse residue delle assegnazioni di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto annualità 2013/2014, pari a euro 249.588,00 (avanzo vincolato sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704) compatibilmente con l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto pertanto di concorrere al consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali attivati dalle 18 territoriali interistituzionali anti-violenza mediante risorse finanziarie ripartite secondo le modalità definite nell'allegato A), «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2017/2019», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la Regione Lombardia ha trasmesso al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri la scheda programmatica degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 3 (Attività delle regioni e del governo) del d.p.c.m. 25 novembre 2016, comma 2, nelle modalità e nei tempi previsti;

Visto lo schema di accordo di collaborazione di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto pertanto di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano le Reti territoriali interistituzionali la somma complessiva di euro 3.693.786,00 che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 12.05.104.10719 per euro 846.461,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.05.104.10704 per euro 1.783.827,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.08.104.10416 per euro 813.910,00 quali risorse regionali di cui euro 75.152,00 sull'esercizio 2017, euro 369.379,00 sull'esercizio 2018 ed euro 369.379,00 sull'esercizio 2019;
- 12.08.104.10416 per euro 249.588,00 sull'esercizio 2017, quale anticipazione di utilizzo delle risorse nazionali residue dell'assegnazione di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto 2013/2014, nelle more della disponibilità dell'avanzo vincolato di pari importo sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704, compatibilmente con gli equilibri di bilancio;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - programma 2017/2019», allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema di «Accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di destinare al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali la somma di euro 3.693.786,00, che trova copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 12.05.104.10719 per euro 846.461,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.05.104.10704 per euro 1.783.827,00 sull'esercizio 2017, quali risorse nazionali di cui alla lett. b) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 - Riparto 2015/2016;
- 12.08.104.10416 per euro 813.910,00 quali risorse regionali di cui euro 75.152,00 sull'esercizio 2017, euro 369.379,00 sull'esercizio 2018 ed euro 369.379,00 sull'esercizio 2019;
- 12.08.104.10416 per euro 249.588,00 sull'esercizio 2017, quale anticipazione di utilizzo delle risorse nazionali residue dell'assegnazione di cui al d.p.c.m. 24 luglio 2014 - Riparto 2013/2014, nelle more della disponibilità dell'avanzo vincolato di pari importo sui capitoli 12.05.103.10716 e 12.05.104.10704, compatibilmente con gli equilibri di bilancio;

4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il rag-

giungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati;

5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

6. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROGRAMMA 2017/2019

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Regione Lombardia intende consolidare, migliorare e ampliare la gamma degli interventi e dei servizi messi in atto dalle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza già attive sul territorio regionale attraverso la sottoscrizione di accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/90) con i comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

Il programma regionale 2017/2019 intende sostenere i servizi e le azioni attivate dalle 18 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza i cui comuni capifila hanno già sottoscritto accordi di collaborazione con la Regione Lombardia ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 dell'8/11/2016 e i cui progetti finanziati scadono il 30 giugno 2017.

Il programma regionale, attraverso gli accordi di collaborazione con i comuni capifila, avrà l'obiettivo di:

- Sostenere e stabilizzare le attività delle 18 Reti territoriali i cui programmi in atto scadono il 30 giugno 2017;
- Dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- Assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- Garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
- Potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
- Rilevare le caratteristiche principali delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, e i servizi erogati attraverso l'utilizzo dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza, garantendo la riservatezza dei dati delle donne.

Il programma regionale prevede due diverse tipologie di interventi:

1. Il sostegno delle Reti territoriali antiviolenza con l'utilizzo delle risorse regionali e nazionali di cui al punto 2, lettera b) del d.d.p.c.m. 24 luglio 2014 e 25 novembre 2016 per un importo complessivo di € 2.847.327,00;
2. L'incremento dei servizi decentrati dei Centri antiviolenza e il potenziamento dell'ospitalità per la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli con l'utilizzo delle risorse nazionali di cui alla lettera a) del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 per un importo complessivo di € 846.461,00.

2. LE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA

Per quanto riguarda le caratteristiche delle Reti territoriali interistituzionali si richiama quanto previsto dal Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018 approvato con d.c.r. 894/2014 (di seguito Piano regionale antiviolenza), al punto 3.2 *Le reti territoriali interistituzionali antiviolenza: i soggetti e le attività* e al punto 3.2.1 *I Soggetti essenziali della Rete*, che indica come soggetti essenziali per la costituzione di una rete:

- un comune (in qualità di coordinatore della Rete territoriale);
- uno o più centri antiviolenza;
- una o più case-rifugio e strutture di ospitalità;
- enti del sistema sanitario e socio-sanitario;
- forze dell'ordine.

3. I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO

Ai sensi della legislazione nazionale e regionale in vigore, i Centri antiviolenza e le Case rifugio che fanno parte delle Reti territoriali interistituzionali e coinvolti nelle azioni progettuali sono promossi dai soggetti di cui all'art. 5 bis della legge 119/2013 e di cui all'art. 3 della legge regionale 11/2012 e devono possedere i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, e dovranno garantire:

- la presenza di un'équipe multidisciplinare composta da personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere, che in una logica integrata e multidimensionale sia in grado di definire il progetto personalizzato di fuoriuscita dalle situazioni di rischio o violenza delle donne prese in carico e in grado di garantire i servizi minimi dalla citata Intesa.
- il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.);
- il monitoraggio costante del fenomeno e la rilevazione dei dati relativi a ciascuna donna presa in carico attraverso l'utilizzo del sistema informatico O.R.A. fornito dalla Regione Lombardia, così come stabilito dalla d.g.r. n. 6008 del 19/12/2016;
- di attenersi alle indicazioni nazionali e regionali per la rilevazione dei fattori di rischio, sulla base del modello sperimentale attualmente in uso, denominato S.A.R.A. o S.A.R.A Pl.U.s. (Spousal Assault Risk Assessment - Plury User), già introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 27/11/2014 per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

I centri antiviolenza e le case rifugio con cui verranno attivate apposite convenzioni con i comuni capifila per la gestione di servizi e attività previste dai progetti, dovranno essere selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica (bando di co-progettazione o manifestazione di interesse).

I servizi decentrati dei centri antiviolenza

Al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale e così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato-Regione del 27 novembre 2014 e dal Piano regionale antiviolenza, i centri antiviolenza con cui il Comune si convenziona possono articolarsi anche in servizi decentrati sul territorio idonei a garantire le diverse attività. I servizi possono essere attivati presso altri nodi della Rete o dislocati sul territorio in base alle caratteristiche dei territori.

I servizi decentrati devono garantire:

- un'apertura per almeno due giorni alla settimana per non meno di sei ore settimanali;
- un'équipe multidisciplinare composta da personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere in grado di accogliere la donna e fornire le prime informazioni;
- l'accessibilità ai servizi specialistici del Centro antiviolenza e della Rete territoriale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare.
- Il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.).

4. SOGGETTI CHE POSSONO SOTTOSCRIVERE L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Possono sottoscrivere l'accordo di collaborazione i comuni che, in qualità di capifila, coordinano Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attivate da appositi protocolli d'intesa in corso di validità, e che hanno già sottoscritto con la Regione Lombardia accordi di collaborazione ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 del 8/11/2016.

I comuni capifila che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, responsabili della governance territoriale, sono gli unici soggetti riconosciuti dalla Regione Lombardia autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case rifugio.

I comuni capifila devono selezionare i soggetti a cui affidare le attività e i servizi, oggetto dell'accordo di collaborazione, attraverso specifiche procedure di evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e assicurino la massima partecipazione.

I comuni che sottoscrivono l'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia individuano nell'ambito delle proprie strutture, un/a referente unico/a per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dai provvedimenti regionali connessi agli adempimenti previsti.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le seguenti condizioni sono requisiti di ammissibilità per la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia:

- L'avvenuta chiusura del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi della d.g.r n. 4955 del 21/3/2016 e della d.g.r.n. 5782 del 8/11/2016, attestata dalla trasmissione della relativa rendicontazione ai competenti uffici regionali entro il 31 luglio 2017;
- La presenza di un protocollo di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale secondo le modalità previste dal Piano regionale antiviolenza in corso di validità avente le caratteristiche di cui al punto 2 e sottoscritto dalle/dai legali rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte;
- La presenza del verbale di condivisione del progetto oggetto dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia firmato dai componenti della Rete territoriale interistituzionale.

6. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI OGGETTO DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Le azioni progettuali, oggetto degli accordi di collaborazione, dovranno:

- assicurare un modello di governance anche attraverso procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi, anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati e in grado di rendere efficaci le azioni proposte;
- prevedere la disponibilità di risorse di co-finanziamento in grado di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo. Le risorse di co-finanziamento non potranno essere inferiori al 10% delle risorse assegnate;
- assicurare procedure di rete finalizzate a definire modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di violenza di genere;
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza, anche attraverso l'apertura di servizi decentrati dei centri antiviolenza sui territori di riferimento della Rete antiviolenza;
- assicurare la protezione delle donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli anche attraverso l'incremento di case rifugio e centri di accoglienza;
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale quale strumento finalizzato alla conoscenza certa e univoca delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati, garantendo sempre la riservatezza dei dati delle donne, al fine di conoscere, secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. 6008 del 19/12/2016 definite in accordo con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali;
- prevedere le due tipologie di intervento coerentemente con le risorse assegnate.

7. LE RISORSE DEL PROGRAMMA REGIONALE 2017/2019

Il programma regionale si attuerà nel biennio 2017/2019 e ad esso sono destinati complessivamente € 3.693.786,00, di cui risorse nazionali pari a € 2.630.288,00 e risorse regionali pari a € 1.063.498,00.

Nel dettaglio, le risorse sono così suddivise:

- € 1.063.498,00: risorse regionali, bilancio 2017, 2018 e 2019
- € 846.461,00: risorse nazionali, lettera a) d.p.c.m. 25 novembre 2016, riparto 2015/2016
- € 1.783.827,00: risorse nazionali, lettera b) d.p.c.m. 25 novembre 2016, riparto 2015/2016

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

8. MODALITÀ DI RIPARTO DELLE RISORSE

Tipologia 1: Sostegno alla programmazione regionale in atto

Le risorse regionali e nazionali per il sostegno delle 18 Reti antiviolenza ammontano complessivamente a € 2.847.327,00 e saranno ripartite tra le Reti interistituzionali antiviolenza sulla base dei seguenti criteri:

- il 30% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete interistituzionale antiviolenza;
- il 30% sulla base del numero dei centri antiviolenza con cui il Comune capofila della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza ha delle convenzioni in atto;
- il 40% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti antiviolenza.

Tipologia 2: Sostegno all'attivazione di nuovi servizi e al potenziamento dell'ospitalità

Le risorse nazionali ammontanti a € 846.461,00 di cui alla lettera a) del d.p.c.m. 25 novembre 2016 sono destinate all'incremento dei servizi sul territorio e al potenziamento dell'ospitalità e protezione saranno ripartite sulla base dei seguenti criteri:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti antiviolenza

Criteri di premialità

La Regione Lombardia, all'interno delle risorse ripartite, riconoscerà in base ai criteri sotto indicati le seguenti quote come premialità a ciascuna Rete:

- **Il 10 % delle risorse assegnate a ciascuna Rete** qualora i centri antiviolenza con cui il comune capofila della Rete ha in atto convenzioni abbiano inserito nel sistema informativo Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) i dati previsti dal sistema nella "fase di presa in carico delle donne", di cui:
 - **Il 5%**, erogato contestualmente all'erogazione della seconda quota, per l'inserimento dei dati dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
 - **Il 5%**, erogato a conclusione delle attività, per l'inserimento dei dati dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, data di chiusura del progetto.
- **Il 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete**, da erogarsi contestualmente alla seconda quota del contributo, qualora il numero di incontri di Rete previsti e indicati nella scheda progetto siano stati effettivamente realizzati. Tenendo conto che il numero minimo di incontri non può essere inferiore a quattro all'anno.
- **Il 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete**, da erogarsi a conclusione delle attività se è stato incrementato di almeno il 10% il numero delle "prese in carico" presso i centri antiviolenza della Rete tra il primo e il secondo anno del progetto.

Gli eventuali avanzi sulle risorse regionali, derivanti da quote di premialità non erogate, verranno ripartiti tra i comuni capifila delle Reti virtuose secondo modalità definite con successivo provvedimento della Direzione generale competente e a seguito di integrazione delle attività progettuali.

Tempistica di trasferimento delle risorse

Le risorse ripartite tra le 18 Reti territoriali antiviolenza secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:

Entro dicembre 2017: 1° quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

Entro ottobre 2018: 2° quota pari al 30%, a seguito dell'analisi della rendicontazione del primo anno di attività del progetto e dell'effettivo utilizzo delle risorse già erogate. La seconda quota sarà decurtata del medesimo importo delle risorse già erogate e non utilizzate. Contestualmente alla 2° quota verrà erogata la quota di premialità del 5% relativa all'inserimento dei dati nel sistema informativo O.R.A. dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, nonché l'ulteriore quota di premialità del 5% relativa all'effettiva realizzazione del numero di incontri di Rete previsti nella scheda progetto.

Entro dicembre 2019: 3° quota, pari al 10% delle risorse assegnate che verrà erogata in presenza delle seguenti condizioni:

- 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete qualora i centri antiviolenza abbiano inserito nel sistema informativo O.R.A. i dati previsti dal sistema nella fase di "presa in carico" delle singole donne, dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019,
- 5% delle risorse assegnate a ciascuna Rete, qualora il numero delle "prese in carico" da parte centri antiviolenza della Rete sia stato incrementato di almeno il 10% tra il primo e il secondo anno del progetto.

9. RISORSE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Al fine di garantire, la sostenibilità economica dei servizi attivati a livello territoriale, le Reti territoriali antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse proprie.

10. DURATA DEL PROGETTO

Le attività oggetto dell'accordo di collaborazione hanno una durata di 24 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra il Comune capofila e la Regione Lombardia.

I costi sostenuti dai centri antiviolenza per l'erogazione dei servizi minimi previsti dall'Intesa Stato Regioni e dalle case rifugio per la protezione delle donne vittime di violenza saranno riconosciute a partire dal 1 luglio 2017, al fine di garantire la continuità dei servizi attivati dai progetti in atto con scadenza al 30 giugno 2017.

11. INAMMISSIBILITÀ

La domanda finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione 2017/2019 è considerata inammissibile se:

- presentata da comuni capifila che non abbiano concluso le attività entro il 30 giugno 2017 e trasmesso la rendicontazione entro il termine del 31 luglio 2017 così come previsto dagli accordi di collaborazione in atto;
- priva del protocollo di Rete territoriale interistituzionale in corso di validità;
- presentata con modalità e tempi differenti da quelle previsti nei successivi provvedimenti della Direzione generale competente.

12. MONITORAGGIO

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti e delle azioni previste, nonché i risultati raggiunti sul territorio, anche in riferimento a quanto previsto dal d.p.c.m. 25 novembre 2016, art. 3, punto 6.

Monitorerà inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza), il numero delle donne accolte e prese in carico dai Centri antiviolenza, la tipologia di maltrattamento e i servizi forniti alle donne, anche in fase di ospitalità presso le Case rifugio.

— • —

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della Direzione, nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «.....», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri anti violenza;

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune di per l'attivazione di azioni progettuali finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 3**Impegni dei soggetti sottoscrittori****LA REGIONE LOMBARDIA**

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire indicazioni per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia ed efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, delle azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti beneficiari dell'assegnazione di risorse, e renderà noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia e responsabile degli adempimenti previsti;
- attuare le azioni progettuali così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti componenti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, nei termini previsti dal successivo provvedimento della Direzione generale competente, quanto previsto dagli stessi in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Direzione generale competente di Regione Lombardia le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché la Direzione possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni e seminari tematici)
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti i rapporti con la Regione Lombardia e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la competente Direzione generale della Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Direzione
- co-finanziare le azioni oggetto dell'accordo di collaborazione per almeno il 10% delle risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo.
- favorire l'accessibilità ai servizi per le donne vittime di violenza anche attraverso l'apertura di sportelli decentrati dei centri anti-violenza sui territori di riferimento della Rete antiviolenza,
- assicurare l'utilizzo del sistema informativo regionale da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio con cui si sottoscrivono gli accordi di collaborazione, garantendo sempre la riservatezza delle donne, quale strumento finalizzato alla conoscenza delle caratteristiche delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza, della tipologia di maltrattamento e dei servizi erogati;

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Art. 4**Risorse concedibili**

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale «.....» risorse pari a € Qualora l'attività della Rete territoriale «.....» soddisfi tutti i criteri di premialità di cui alle linee-guida per la sottoscrizione del presente accordo, l'importo di cui sopra potrà essere integrato con le risorse regionali destinate alla premialità, nonché con ulteriori risorse derivanti dalla mancata attribuzione della premialità ad altre refi.

In relazione a queste ultime risorse il Comune capofila dovrà indicare le modalità di impiego delle stesse, prima del loro utilizzo.

Art. 5**Modalità di erogazione delle risorse**

L'importo delle risorse concesse al Comune viene erogato in tre fasi successive:

- a) il 50% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 30% nei termini previsti dai provvedimenti dalla Direzione generale competente e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia. Contestualmente al 30% sarà erogato anche un 10% sulla base dei criteri di premialità, nei termini e alle condizioni previsti dai medesimi provvedimenti regionali;
- c) il 10% alla conclusione del progetto, sulla base dei criteri di premialità e a seguito delle attività di monitoraggio e controllo della rendicontazione effettuate dalla Regione Lombardia.

Art. 6**Rendicontazione delle spese sostenute**

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà con le modalità e la tempistica previste dai provvedimenti regionali la documentazione che evidenzia, in coerenza con il progetto oggetto dell'accordo di collaborazione, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate.

Il Comune di invierà la documentazione completa degli allegati previsti, entro non oltre i termini stabiliti dai provvedimenti regionali. Allo scadere degli stessi, la Regione Lombardia assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca delle risorse.

La documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale competente.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Art. 7**Revoche**

Le risorse vengono revocate qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali sono state concesse.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8**Controversie**

Le parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo.

A tale scopo, qualora una parte abbia contestazione da sollevare, provvederà a notificarla all'altra parte, che risponderà nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 45 giorni di cui al paragrafo precedente, un nuovo termine entro cui rispondere.

Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 9**Disposizioni finali**

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31/12/2019.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
NOME COGNOME

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME

D.g.r. 14 giugno 2017 - n. X/6715
Deferimento in ordine all'utilizzo delle risorse relative al sostegno delle famiglie e dei relativi componenti, con particolare attenzione alla natalità'

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Richiamate le leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governare la rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma Regionale di sviluppo della X Legislatura», pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013 che:

- valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;
- prevede il sostegno della capacità dei territori, all'interno di un'azione integrata tra i diversi livelli istituzionali e le rappresentanze delle Comunità in un contesto di efficace collaborazione con gli Enti Locali;
- prevede il riordino del welfare regionale in una logica evolutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando per quando avviene i processi di inclusione sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e l'organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo del riorientamento e dell'integrazione delle risorse;

Richiamate le seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta approvate dalla Giunta regionale nel 2016:

- n. 5060 del 18 aprile 2016 «Reddito di autonomia anno 2016: evoluzione del programma e misure innovative» che definisce i presupposti teorici, le direttrici evolutive del modello regionale di welfare descrivendo sinteticamente per ciascuna delle cinque misure previste, il target dei beneficiari, i principi chiave ed i requisiti di accesso;
- n. 5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r.5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza»;
- n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia»;

Considerato che la misura «Bonus Famiglia» prevede un contributo economico per le famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza o di famiglie che adottano un figlio;

Rilevato che dai dati relativi alla sperimentazione è emerso che sono state finanziate 9800 domande nel periodo compreso tra giugno 2016 ed aprile 2017;

Vista l'informativa alla Giunta regionale presentata nella seduta del 12 maggio 2017 nella quale viene anticipata la conferma della misura Bonus Famiglia, apportando i necessari adeguamenti per rafforzare gli impatti territoriali e di contrasto alla vulnerabilità;

Considerato che con d.g.r. n. X/6711 del 14 giugno 2017 viene confermata la misura regionale «Bonus Famiglia» per l'anno 2017, al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vulnerabilità un supporto durante i primi mesi di gestazione e nei primi mesi di cura del nascituro e in caso di adozione, avvalendosi delle Agenzie di Tutela della Salute e delle Aziende socio-sanitarie territoriali e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita, Consulenti accreditati e a contratto) presenti nei diversi territori e operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

Dato atto che nei primi mesi del 2017 la Direzione Generale Reddito di Autonomia ed Inclusione Sociale ha effettuato valutazioni tecniche, attraverso l'acquisizione di relazioni e l'effettuazione di incontri con le Aziende di Tutela della Salute, finalizzate a superare criticità rilevate dai territori nella gestione della misura per ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, destinate agli interventi a favore della maternità e natalità nonché all'effettivo bisogno dei nuclei familiari;

Considerato che tali verifiche hanno evidenziato, in alcuni casi, le seguenti criticità:

- difficoltà nella collaborazione tra gli enti, in particolare tra Comuni e consulenti nella stesura del progetto personalizzato;
- difficoltà da parte delle famiglie nel caricamento online e nella presentazione della domanda «Bonus Famiglia»;
- limitato margine di valutazione da parte Comuni nella definizione dei livelli di fragilità delle famiglie;
- mancato coinvolgimento delle Associazioni familiari nell'attuazione della misura;

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 giugno 2016 che ripartisce le risorse del Fondo per le politiche della famiglia anno 2016 per le attività di competenza regionale o degli enti locali pari ad euro 7.500.000,00 di cui euro 1.016.250,00 assegnate a Regione Lombardia «per finanziare attività a favore della natalità»;

Considerato che il citato decreto dispone all'art. 2 l'impegno per le Regioni di cofinanziare i progetti/attività per un importo pari ad almeno il 20% del finanziamento assegnato;

Considerato che risulta prioritario, in base alla valutazione sopra riportata, supportare le famiglie nella fase di presentazione delle domande e assicurare una effettiva presa in carico delle stesse attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle associazioni familiari;

Ritenuto, pertanto, opportuno destinare le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» per l'anno 2016 pari a euro 1.016.250,00 e il cofinanziamento regionale pari a euro 203.250,00, per un totale complessivo di euro 1.219.500,00, per assicurare le misure a sostegno della natalità, ai 98 Ambiti territoriali dei Comuni per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto alle famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- raccordo con la rete dei consulenti per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzazione di spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità,

secondo i criteri e le modalità definite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il finanziamento di euro 1.016.250,00 assegnato a Regione Lombardia del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2016 «per finanziare attività a favore della natalità», sarà iscritto in appositi capitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278 e che il cofinanziamento regionale di euro 203.250,00 è rinvenibile nell'ambito delle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017;

Considerato che le risorse complessive pari a euro 1.219.500,00 sono ripartite tra i 98 Ambiti territoriali per il 60% in parti uguali e per il 40% in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo dato ISTAT disponibile, come definito nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole espresso da ANCI Lombardia in data 1 giugno 2017, prot. N. 829/17, come da documentazione agli atti;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della X Legislatura»;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di destinare le risorse del «Fondo per le politiche della famiglia» per l'anno 2016, pari a € 1.016.250,00 e il cofinanziamento

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

regionale pari a € 203.250,00, per un totale complessivo di euro 1.219.500,00 a favore dei 98 Ambiti territoriali delle azioni volte a:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità;

sulla base dei criteri e delle modalità indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la ripartizione delle risorse complessive tra i 98 Ambiti territoriali per il 60% in parti uguali e per il 40% in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo dato ISTAT disponibile, così come definito nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il presente provvedimento per gli adempimenti di conseguenza;

5. di disporre che il finanziamento di euro 1.016.250,00, assegnato a Regione Lombardia del «Fondo nazionale per le politiche della famiglia» anno 2016 «per finanziare attività a favore della natalità», sarà iscritto nei capitoli di entrata 2.0101.01.7277 e di spesa 12.05.104.7278 e che il cofinanziamento regionale di euro 203.250,00 è rinvenibile nell'ambito delle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio regionale 2017;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dell'art. 26/27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

Criteria e modalità operative per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per le politiche della famiglia" - anno 2016**Finalità**

Le risorse del "Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2016", pari a euro 1.016.250,00 e il cofinanziamento regionale pari a euro 203.250,00, per un totale complessivo di euro 1.219.500,00, sono destinate ai 98 Ambiti territoriali dei Comuni per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. supporto alle famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari, iscritte ai registri regionali ai sensi della l.r. 1/2008;
2. raccordo con la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus famiglia;
3. realizzazione di spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti, con attenzione particolare alla natalità.

Azioni attuative

Le azioni che i 98 ambiti dovranno realizzare entro il 31/12/2017 sono le seguenti:

1. sottoscrizione di apposite lettere d'intenti (ATS e/o ASST) per garantire la gestione efficace della misura "bonus famiglia", in particolare nella stesura dei progetti personalizzati, nell'identificazione delle associazioni familiari iscritte nei registri regionali di cui alla l.r. 1/2008 che possono supportare i cittadini nell'accesso alla misura e nella realizzazione congiunta di iniziative di comunicazione;
2. attivazione di spazi informativi, anche all'interno di sportelli già attivati, rivolti alle famiglie e ai propri componenti, con attenzione particolare alla natalità, in via prioritaria presso gli ambiti territoriali;
3. promozione di iniziative di comunicazione;
4. raccordo con le associazioni familiari del territorio.

Soggetti

I soggetti coinvolti nell'attuazione sono: Ambiti territoriali/Comuni, Associazioni familiari, ANCI, Agenzie Territoriali per la Salute (ATS) e Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST).

Modalità attuative

Per l'istituzione degli spazi informativi, i Comuni possono avvalersi di specifiche convenzioni con le Associazioni familiari presenti sul territorio.

Per le Associazioni familiari, unitamente alla disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione ai rispettivi registri provinciali/regionali;
- comprovata esperienza nell'erogazione di servizi o nello svolgimento di attività associative a favore di persone/famiglie vulnerabili;
- assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- garanzia da parte degli enti della solvibilità, autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia Circolare n. 139 dell'11.2.1991, aggiornato al 29 aprile 2011 - 14° aggiornamento).

Gli spazi informativi garantiscono l'apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali, organizzandosi secondo modalità flessibili sia nel tempo (es. orario di apertura prolungato, apertura il sabato, ecc.) che nello spazio (es. organizzazione della presenza degli operatori anche nei Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale).

Gli Ambiti territoriali e i Comuni, anche attraverso i loro siti istituzionali, provvedono a dare la più ampia informazione ai cittadini in merito all'istituzione degli spazi informativi (es. ubicazione, orari di funzionamento, recapiti telefonici, posta elettronica e fax).

Gli Ambiti territoriali/Comuni dovranno trasmettere alla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale di Regione Lombardia, tramite PEC (redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it):

- comunicazione di avvio delle attività entro un mese dall'approvazione della delibera;
- relazione e rendicontazione finale delle attività svolte, con particolare riferimento alla attivazione degli spazi informativi e delle modalità di funzionamento e organizzazione a rete degli stessi, entro il 28/2/2018.

Risorse

Le risorse sono ripartite tra i 98 Ambiti territoriali per il 60% in parti uguali e per il 40% in proporzione alla popolazione residente in base all'ultimo dato ISTAT disponibile.

Le risorse sono erogate per il 50% a seguito dell'avvio delle attività e il restante 50% a seguito della verifica delle attività svolte.

RIPARTO RISORSE FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2016 E COFINANZIAMENTO REGIONALE

PROGRESSIVO	COD	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
1	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Casalpusterlengo - Lodi - Sant'Angelo Lodigiano	19.006,00
2	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Milano Città	73.061,00
3	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Sesto San Giovanni	13.782,00
4	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cinisello Balsamo	14.307,00
5	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rho	15.826,00
6	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Garbagnate Milanese	16.839,00
7	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Corsico	13.296,00
8	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Legnano	16.670,00
9	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Castano Primo	10.890,00
10	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Magenta	13.713,00
11	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Abbiategrasso	11.471,00
12	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Paullo	10.227,00
13	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	San Giuliano Milanese	12.886,00
14	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Cernusco sul Naviglio	13.301,00
15	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Pioltello	12.029,00
16	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Melzo	11.551,00
17	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Binasco	9.964,00
18	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Rozzano	11.075,00
19	321	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	Trezzo d'Adda	9.526,00
20	322	INSUBRIA	Olgiate Comasco	11.883,00
21	322	INSUBRIA	Campione d'Italia	7.564,00
22	322	INSUBRIA	Como	14.456,00
23	322	INSUBRIA	Cantù	11.177,00
24	322	INSUBRIA	Erba	10.941,00
25	322	INSUBRIA	Mariano Comense	10.293,00
26	322	INSUBRIA	Lomazzo - Fino Mornasco	12.502,00
27	322	INSUBRIA	Arcisate	9.902,00
28	322	INSUBRIA	Azzate	10.006,00
29	322	INSUBRIA	Busto Arsizio	11.517,00
30	322	INSUBRIA	Castellanza	10.674,00
31	322	INSUBRIA	Gallarate	13.493,00
32	322	INSUBRIA	Laveno	10.947,00
33	322	INSUBRIA	Luino	10.197,00
34	322	INSUBRIA	Saronno	12.167,00

PROGRESSIVO	COD	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
35	322	INSUBRIA	Sesto Calende	9.929,00
36	322	INSUBRIA	Somma Lombardo	10.920,00
37	322	INSUBRIA	Tradate	10.188,00
38	322	INSUBRIA	Varese	13.040,00
39	323	MONTAGNA	Menaggio	9.292,00
40	323	MONTAGNA	Dongo	8.316,00
41	323	MONTAGNA	Bormio	8.683,00
42	323	MONTAGNA	Tirano	8.861,00
43	323	MONTAGNA	Morbegno	9.759,00
44	323	MONTAGNA	Sondrio	10.209,00
45	323	MONTAGNA	Chiavenna	8.676,00
46	323	MONTAGNA	Vallecamosonica	12.374,00
47	324	BRIANZA	Lecco	15.550,00
48	324	BRIANZA	Bellano	10.067,00
49	324	BRIANZA	Merate	13.316,00
50	324	BRIANZA	Seregno	15.663,00
51	324	BRIANZA	Carate Brianza	14.908,00
52	324	BRIANZA	Desio	16.849,00
53	324	BRIANZA	Vimercate	16.331,00
54	324	BRIANZA	Monza	15.792,00
55	325	BERGAMO	Bergamo	14.893,00
56	325	BERGAMO	Dalmine	14.559,00
57	325	BERGAMO	Grumello	9.888,00
58	325	BERGAMO	Seriate	11.242,00
59	325	BERGAMO	Valle Cavallina	10.120,00
60	325	BERGAMO	Monte Bronzone - Basso Sebino	9.021,00
61	325	BERGAMO	Alto Sebino	8.975,00
62	325	BERGAMO	Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve	9.573,00
63	325	BERGAMO	Valle Brembana	9.520,00
64	325	BERGAMO	Villa Imagna e Villa d'Almè	10.042,00
65	325	BERGAMO	Isola Bergamasca	13.964,00
66	325	BERGAMO	Treviglio	12.883,00
67	325	BERGAMO	Romano di Lombardia	11.590,00
68	325	BERGAMO	Albino (Valle Seriana)	12.279,00
69	326	BRESCIA	Brescia	17.268,00
70	326	BRESCIA	Brescia Ovest	12.389,00
71	326	BRESCIA	Valle Trompia	12.939,00
72	326	BRESCIA	Oglio Ovest	12.115,00

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

PROGRESSIVO	COD	ATS	AMBITO TERRITORIALE	RIPARTO RISORSE (40% su popolazione e 60% in parti uguali)
73	326	BRESCIA	Bassa Bresciana Occidentale	10.254,00
74	326	BRESCIA	Bassa Bresciana Orientale	10.714,00
75	326	BRESCIA	Bassa Bresciana Centrale	13.148,00
76	326	BRESCIA	Garda - Salò	13.565,00
77	326	BRESCIA	Valle Sabbia	11.141,00
78	326	BRESCIA	Brescia Est	12.228,00
79	326	BRESCIA	Sebino	10.154,00
80	326	BRESCIA	Monte Orfano	10.383,00
81	327	VAL PADANA	Cremona	15.168,00
82	327	VAL PADANA	Crema	15.422,00
83	327	VAL PADANA	Casalmaggiore	9.377,00
84	327	VAL PADANA	Asola	9.708,00
85	327	VAL PADANA	Guidizzolo	10.630,00
86	327	VAL PADANA	Mantova	15.085,00
87	327	VAL PADANA	Ostiglia	9.647,00
88	327	VAL PADANA	Suzzara	10.049,00
89	327	VAL PADANA	Viadana	9.802,00
90	328	PAVIA	Pavia	12.591,00
91	328	PAVIA	Certosa	11.161,00
92	328	PAVIA	Corteolona	9.679,00
93	328	PAVIA	Vigevano	11.519,00
94	328	PAVIA	Garlasco	10.152,00
95	328	PAVIA	Mortara	9.519,00
96	328	PAVIA	Voghera	10.710,00
97	328	PAVIA	Broni	9.430,00
98	328	PAVIA	Casteggio	9.142,00
	TOTALE			1.219.500,00

Assegnazione Fondo per le politiche della famiglia 2016	1.016.250,00
Cofinanziamento regionale	203.250,00
Totale risorse assegnate	1.219.500,00
Risorse da ripartire su popolazione (40%)	487.800,00
Risorse da ripartire in parti uguali (60%)	731.700,00

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 1 giugno 2017 - n. 6543

Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera a) - 7° provvedimento

PRESIDENZA

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs.118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l.42/2009»;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 4;

Visti l'art.2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori, e il regolamento regionale 10 giugno 2013, n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico» e in particolare l'art. 1, comma 5 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con provvedimento del responsabile finanziario;

Richiamata la d.g.r. 2546 del 27 ottobre 2014 - di approvazione del progetto di legge «Bilancio di previsione 2015-2017», del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio consolidato - che ha, tra l'altro, autorizzato il responsabile finanziario ad attuare con riferimento ai macroaggregati riguardanti trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato anche con codice di quarto livello del piano dei conti differente;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017-2019»;

Vista la d.g.r. 6101 del 29 dicembre 2016 «Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti di raccordo degli enti dipendenti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti -Piano studi e ricerche 2017-2019».

Visto il decreto del Segretario generale n.14081 del 29 dicembre 2016 «Bilancio finanziario gestionale 2017-2019»; Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/2014, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

• VARIAZIONE COMPENSATIVA - DG 01 SVILUPPO ECONOMICO

Richiamata la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147, secondo cui la Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale;

Viste le note prot. n.O1.2017.0011906 e prot. n.O1.2017.0011904 del 16 maggio 2017 della Direzione Generale Sviluppo Economico con le quali si chiede di predisporre 2 variazioni compensative di bilancio per l'anno 2017 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento all'interno della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 14.01 «Industria, PMI e Artigianato», di cui una nell'ambito del Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» e una nell'ambito del Macroaggregato 203 «Contributi agli investimenti», motivate dall'esigenza di incrementare e adeguare le risorse alla tipologia di soggetti beneficiari del contributo assegnato con decreti 10359 del 19 ottobre 2016 e 1800 del 21 febbraio 2017, nell'ambito del «Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2017» che prevede tre linee di intervento per spese correnti finalizzate a progetti di innovazione, promozione del sistema fieristico e promozione del territorio e una linea di intervento per spese in conto capitale fi-

nalizzate ad interventi infrastrutturali e tecnologici, come previsto dalla d.g.r. n.5650 del 3 ottobre 2016:

Risorse correnti

- Capitolo di Spesa 14.01.104.8241 SOSTEGNO A PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE FIERISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO - € 450.000,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 14.01.104.8644 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE € 450.000,00 per l'anno 2017

Risorse in capitale

- Capitolo di Spesa 14.01.203.10156 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE - € 50.000,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 14.01.203.10192 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE € 50.000,00 per l'anno 2017
- **VARIAZIONE COMPENSATIVA- DC AL - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE**

Vista la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 «Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia»;

Vista la nota prot. n. A1.2017.0108077 del 22 maggio 2017 della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione con la quale viene chiesto di procedere ad una variazione compensativa di bilancio all'interno della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1.11 «Altri servizi generali», Macroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di sostenere le spese relative all'informazione ai cittadini sullo svolgimento del Referendum Consultivo per l'Autonomia così come da Delibera del Consiglio regionale n. X/638 del 17 febbraio 2015 «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;

Considerato che, con riferimento alla richiesta di variazione compensativa tra il capitolo di spese obbligatorie 1.11.103.11246 e il capitolo 1.11.103.2955 viene dichiarato che la riduzione degli stanziamenti non pregiudica in alcun modo l'obbligatorietà della spesa prevista sul bilancio 2017/2019 che viene comunque garantita.

- Capitolo di Spesa 1.11.103.11246 AZIONI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NON SOGGETTE AL DL 78/2010 - € 550.000,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 1.11.103.12028 AZIONI DI COMUNICAZIONE: MARKETING TERRITORIALE, REALIZZAZIONE INIZIATIVE, PARTECIPAZIONE A FIERE - € 450.000,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 1.11.103.2955 AZIONE DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PRODUZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI MATERIALI, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SOGGETTE AL DL 78/2010 € 1.000.000,00 per l'anno 2017
- **VARIAZIONE COMPENSATIVA DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

Richiamata la l.r. 6/2012 Disciplina del settore dei trasporti;

Vista la nota prot. n. S1.20258 del 23 maggio 2017 con la quale la DG Infrastrutture e Mobilità informa che:

- la funivia Albino-Selvino realizza il collegamento di TPL più diretto tra le due località e si inserisce nella rete di trasporto pubblico, collegandosi con i servizi di autobus dell'altopiano di Selvino e, a valle in Comune di Albino, tramite autobus, alla stazione della TEB, tramvia di collegamento con Bergamo,
- la funivia di Albino-Selvino è stata aperta all'esercizio il 5 aprile 1958 pertanto, pur essendo stata oggetto nel tempo di significativi interventi di ammodernamento, ha ormai quasi raggiunto il termine di 60 anni di «vita tecnica» dell'impianto,
- ai sensi del Decreto del Min. Infrastrutture e dei Trasporti n. 395 del 1 dicembre 2015 «Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittino-vie destinate al trasporto di persone», la scadenza della vita tecnica comporta la chiusura al pubblico esercizio dell'impianto,
- per poter richiedere l'autorizzazione al proseguimento

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

dell'esercizio per ulteriori 10 anni dallo scadere della vita tecnica è necessario che la funivia sia sottoposta a una revisione generale, sempre secondo i criteri stabiliti dal citato DM n. 395/2015.

- al fine di poter procedere con i controlli e gli interventi finalizzati al superamento della revisione generale entro i termini utili per limitare al minimo i tempi di sospensione dell'esercizio delle funivia, il Comune di Selvino ha richiesto, in un incontro svoltosi il 18 maggio 2017, un contributo regionale illustrando i contenuti del progetto di prove e interventi, nonché la stima dei costi e per le motivazioni sopra citate chiede la seguente variazione sul 2017-2018 all'interno della Missione 10 Infrastrutture e diritto alla mobilità, programma 10.02 Trasporto pubblico locale, macro-aggregato 203 Contributi agli investimenti per finanziare, sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2012, interventi urgenti finalizzati a garantire la sicurezza e la regolarità dell'impianto a fune per il TPL nel Comune di Selvino:

- Capitolo di Spesa 10.02.203.7442 SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: METROPOLITANE E METROTRANVIE - € 170.000,00 per l'anno 2017, - € 730.000,00 per l'anno 2018
- Capitolo di Spesa 10.02.203.10391 INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE € 170.000,00 per l'anno 2017, € 730.000,00 per l'anno 2018

• **VARIAZIONE COMPENSATIVA- DC AL - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE**

Vista la legge regionale n. 50 del 12 settembre 1986 «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati»;

Vista la nota prof. n. A1.2017.0110545 del 25 maggio 2017 della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione con la quale viene chiesto di procedere ad una variazione compensativa di bilancio all'interno della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1.11 «Altri servizi generali», Macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di concedere un contributo straordinario per l'organizzazione dell'iniziativa «VENTO Bici Tour 2017, da Venezia a Torino lungo il fiume Po» organizzata dal Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura e Studi urbani, che si svolgerà da 2 all'11 giugno 2017:

- Capitolo di Spesa 1.11.104.7740 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI NON PROFIT - € 10.000,00 per l'anno 2017
- Capitolo di Spesa 1.11.104.7739 CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI € 10.000,00 per l'anno 2017

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria della proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»; Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Viste in particolare:

- la d.g.r. 4999 del 30 marzo 2016 con la quale è stato attribuito alla d.ssa Manuela Giaretta l'incarico di Direttore centrale della Direzione centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione
- la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 con la quale, fra le altre, è stata attribuita alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza di responsabile dei servizi finanziari ed è stato conferito alla d.ssa Elide Maria Marelli l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione finanziaria con la competenza, fra le altre, di coordinamento delle attività inerenti la predisposizione di documenti di gestione finanziaria, comprese le variazioni di bilancio;

Richiamata la nota prof. n. 75958 del 6 luglio 2016 con la quale la d.ssa Giaretta ha delegato la d.ssa Marelli a firmare i decreti di variazione di cui all'art 51, c. 4 del d.lgs. 118/2011:

DECRETA

1. Di apportare al bilancio finanziario gestionale 2017/2019 le variazioni indicate all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 1/2013 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente u.o. programmazione e gestione finanziaria
Elide Maria Marelli

_____ . _____

SPESE

AL - AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

PROGRAMMA 1.11 Altri servizi generali

MACROAGGREGATO 103 Acquisto di beni e servizi

Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	56	12028	AZIONI DI COMUNICAZIONE: MARKETING TERRITORIALE, REALIZZAZIONE INIZIATIVE, PARTECIPAZIONE A FIERE	- € 450.000,00	- € 405.000,00	€ 0,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	11246	AZIONI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI NON SOGGETTE AL DL 78/2010	- € 550.000,00	- € 516.506,00	€ 0,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	2955	AZIONE DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, PRODUZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI MATERIALI, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SOGGETTE AL DL 78/2010	€ 1.000.000,00	€ 607.566,00	€ 0,00	€ 0,00

S1 - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

PROGRAMMA 10.02 Trasporto pubblico locale

MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti

Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	56	7442	SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: METROPOLITANE E METROTRANVIE	- € 170.000,00	- € 170.000,00	- € 730.000,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	10391	INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI A FUNE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 730.000,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

O1 - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
PROGRAMMA 14.01 Industria, PMI e Artigianato

MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti								
Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	56	8241	SOSTEGNO A PROGETTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE FIERISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO	- € 450.000,00	- € 405.000,00	€ 0,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	8644	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 0,00

MACROAGGREGATO 203 Contributi agli investimenti								
Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	56	10156	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE	- € 50.000,00	- € 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	10192	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PRODUZIONE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00

AL - AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE

PROGRAMMA 1.11 Altri servizi generali

MACROAGGREGATO 104 Trasferimenti correnti								
Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	56	7740	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI PRIVATI NON PROFIT	- € 10.000,00	- € 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
E	RISORSE AUTONOME	56	7739	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE E SEMINARI DI STUDIO, MOSTRE E MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA ENTI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

AP - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

PROGRAMMA 20.01 Fondo di riserva

MACROAGGREGATO 110 Altre spese correnti								
Capitolo Esistente/ Nuovo	Tipo Risorsa	Cod. H1	Numero capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2017	Cassa 2017	Competenza 2018	Competenza 2019
E	RISORSE AUTONOME	29	736	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA	€ 0,00	€ 268.940,00	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 15 giugno 2017 - n. 7132

POR FSE 2014/2020 - Approvazione dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 presentati sull'avviso di cui al decreto 2612/2017IL DIRIGENTE DELLA U.O.
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato regolamento 1304/2013;
- la Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014) 10098 final che approva il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 e la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2014) di approvazione della relativa modifica;

Richiamata in particolare l'azione 9.3.3 «Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia, anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera» dell'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà»;

Vista la d.g.r. n. 6300 del 6 marzo 2017 «Criteri per la definizione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 - (POR FSE 2014 - 2020)» e il relativo d.d.u.o. n. 2612 del 10 marzo 2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 6300/2017, dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018»;

Richiamato il d.d.u.o. n. 2612 del 10 marzo 2017 «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 6300/2017, dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018» in cui è stabilito uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» - Missione 12 Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Programma 5, capitoli 10919, 10926 e 10941 (amministrazioni pubbliche) e 11004, 11052, 11053 (Istituzioni sociali private), salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

Dato atto che alla scadenza del 3 maggio 2017 ore 12.00 risultano pervenuti 71 progetti e che con d.d.g. n. 5286 del 10 maggio 2017 è stato nominato il Nucleo di Valutazione che ha provveduto alla valutazione sulla base dei criteri definiti dal punto C3c dell'Avviso pubblico, come risulta dalla documentazione agli atti della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

Evidenziato che il Comune di Brescia - ID pratica 428958 ha riscontrato un problema nella fase di invio della domanda segnalato all'assistenza tecnica del sistema informativo SiAge, secondo le modalità previste dallo stesso sistema informativo;

Dato atto che di tale problema si è avuto riscontro nelle verifiche effettuate da Lombardia Informatica s.p.a., come risulta dalle dichiarazioni della società agli atti della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e pertanto il Nucleo di Valutazione ha ritenuto di ammettere alla valutazione il progetto;

Acquisiti gli esiti della valutazione del Nucleo;

Dato atto che il totale del contributo per i progetti risultati ammessi al finanziamento, al netto delle rideterminazioni relative alle spese non ammissibili, è pari a 4.992.933,39 e che l'ammontare delle risorse disponibili consente il finanziamento dei primi 26 progetti utilmente inseriti in graduatoria per un complessivo importo di euro 2.466.804,74, fatte salve eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, così come previsto dalla d.g.r. n. 6300/2017;

Ritenuto di approvare la graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018, così articolata: progetti ammessi e finanziati (Allegato A), progetti ammessi e non finanziati (Allegato B) e progetti non ammessi (Allegato C) e i progetti non ammissibili (Allegato D), che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che l'impegno delle risorse e la liquidazione dell'anticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contributo concesso, verranno effettuati a seguito della presentazione dell'Atto di Adesione e dell'eventuale garanzia fideiussoria da parte del soggetto capofila, nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso approvato con il d.d.u.o. 2612/2017;

Dato altresì atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Rilevato che il presente atto è adottato in coerenza con i tempi di programmazione fissati dalla d.g.r. 6300/2017 e con i termini fissati nell'Avviso approvato con il d.d.u.o. 2612/2017 (approvazione graduatoria entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle candidature);

Viste:

- la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 con cui è stato approvato il PRS della X Legislatura, e i relativi aggiornamenti;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di Previsione 2017 - 2019»

Richiamati inoltre:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura» e i successivi Provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di approvare gli esiti del Nucleo di Valutazione approvato con d.d.g. n. 5286 del 10 maggio 2017, come risultanti dalla documentazione agli atti della D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale;

2. di approvare la graduatoria dei progetti per il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro per le annualità 2017 - 2018 così articolata: ammessi e finanziati (Allegato A), ammessi e non finanziati (Allegato B) e non ammessi (Allegato C) e i progetti non ammissibili (Allegato D), parti integranti e sostanziali del presente atto;

3. di stabilire che l'impegno delle risorse e la liquidazione dell'anticipazione, stabilita nella misura pari al 40% del contributo concesso, verranno effettuati a seguito della presentazione dell'Atto di Adesione e dell'eventuale garanzia fideiussoria da parte del soggetto capofila, nel rispetto delle modalità previste nell'Avviso approvato con il d.d.u.o. 2612/2017;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it;

5. di attestare che si provvederà ai successivi adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Claudia Moneta

Progetti ammessi e finanziati

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Costo totale progetto ammissibile	Contributo pubblico concesso	Cofinanziamento del partenariato	Punteggio	Provincia	Note
431258 - COMUNE DI BORGOSATOLLO	49.131,50	37.867,50	49.131,50	37.867,50	11.264,00	85	BG	
430953 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE LODIGIANO	131.088,30	99.657,36	131.088,30	99.657,36	31.430,94	82	LO	
428585 - COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. A R.L.	124.972,40	99.831,62	122.172,40	97.615,75	24.556,65	82	MI	Contributo ricalcolato per attività non ammissibile
427893 - SISTEMA IMPRESE SOCIALI CONSORZIO COOP. SOCIALI DI SOLIDARIETA' SOC. COOP.A.R.L.	124.982,16	99.985,72	124.590,16	99.672,13	24.918,03	79	MI	Contributo ricalcolato per attività non ammissibile
430376 - L'UMANA AVVENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	156.145,51	99.999,99	156.145,51	99.999,99	56.145,52	76	CR	
431742 - COMUNE DI ALBINO	124.978,00	99.978,00	124.978,00	99.978,00	25.000,00	76	BG	
423863 - SOL.CO SONDRIO SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	126.000,00	99.900,00	126.000,00	99.900,00	26.100,00	76	SO	
431114 - ASST CREMA	189.574,04	99.999,99	189.574,04	99.999,99	89.574,05	75	CR	
430359 - TEMPO LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	118.992,71	91.788,51	118.992,71	91.788,51	27.204,20	75	BS	
429093 - SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	129.087,00	99.999,00	129.087,00	99.999,00	29.088,00	73	LC	
431896 - SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	124.843,60	99.874,88	124.843,60	99.874,88	24.968,72	73	MI	
428958 - COMUNE DI BRESCIA	130.763,50	99.963,50	130.763,50	99.963,50	30.800,00	73	BS	
429527 - FONDAZIONE CARITAS	125.174,55	99.999,00	125.174,55	99.999,00	25.175,55	71	PV	
430951 - FONDAZIONE AQUILONE ONLUS	123.613,00	98.890,40	123.613,00	98.890,40	24.722,60	71	MI	
424787 - CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	123.222,26	97.232,72	123.222,26	97.232,72	25.989,54	71	MB	

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Costo totale progetto ammissibile	Contributo pubblico concesso	Cofinanziamento del partenariato	Punteggio	Provincia	Note
430889 - COMUNE DI TRADATE	132.269,31	99.900,00	132.269,31	99.900,00	32.369,31	71	VA	
432054 - LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	138.428,64	99.999,00	138.428,64	99.999,00	38.429,64	70	VA	
429182 - COMUNE DI BORGIO VIRGILIO	124.997,15	99.997,15	124.997,15	99.997,15	25.000,00	70	MN	
428757 - COMUNE DI MONTICHIARI	122.273,76	97.818,76	122.273,76	97.818,76	24.455,00	70	BS	
431817 - COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	124.325,60	99.460,48	124.325,60	99.460,48	24.865,12	69	MN	
430955 - IL SEME - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	121.620,38	97.296,30	121.620,38	97.296,30	24.324,08	69	VA	
428461 - CAMPUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	136.362,80	100.000,00	136.362,80	100.000,00	36.362,80	68	BS	
431995 - L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	76.650,00	61.320,00	76.650,00	61.320,00	15.330,00	67	VA	
430199 - ASSOCIAZIONE MITADES DI PROMOZIONE SOCIALE	124.927,40	99.941,92	124.927,40	99.941,92	24.985,48	67	MI	
423673 - COOPERATIVA SOCIALE I.G. A RESPONSABILITA' LIMITATA	119.731,35	92.656,32	114.512,15	88.632,40	25.879,75	67	MN	Contributo ricalcolato per attività non ammissibile
432399 - CRESCIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	206.899,24	100.000,00	206.899,24	100.000,00	106.899,24	67	PV	
TOTALE	3.331.054,16	2.473.358,12	3.322.642,96	2.466.804,74	855.838,22			

Progetti ammessi e non finanziati

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Costo totale progetto ammissibile	Punteggio	Provincia	Note
424827 - CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE	124.991,33	99.993,06	124.991,33	66	MI	
431946 - COMUNE DI PAVIA	114.322,74	91.458,19	105.813,54	65	PV	Costo totale ricalcolato per partner effettivo non ammissibile
426249 - CONSORZIO ARCOBALENO	125.000,02	99.999,99	125.000,02	65	CR	
432547 - LA GRANDE CASA SCS ONLUS	98.193,48	78.554,78	98.193,48	65	MI	
431944 - COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	137.790,80	99.999,80	137.790,80	64	BS	
430397 - COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' BETANIA ONLUS	150.233,41	99.990,75	150.233,41	64	PV	
432571 - ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	126.840,00	100.000,00	126.840,00	64	PV	
432397 - COMUNE DI MARNATE	87.384,50	69.907,60	87.384,50	64	VA	
429290 - COMUNE DI CORBETTA	114.621,92	91.004,12	114.621,92	64	MI	
430998 - FONDAZIONE LE VELE	113.391,50	90.591,50	113.391,50	64	PV	
428897 - EPI.CO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	124.599,52	99.679,61	124.599,52	63	PV	
431540 - STRIPES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	133.071,68	100.000,00	129.767,68	63	MI	Costo totale ricalcolato per attività non ammissibile
428002 - ALCHEMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	111.944,70	89.067,18	111.944,70	63	BG	
429628 - VIRIDIANA SOC. COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA'	118.885,20	95.105,70	117.894,00	62	MN	Costo totale ricalcolato per attività non ammissibile
430993 - AREA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	98.893,73	78.893,73	98.893,73	62	BS	
430439 - SCUOLA MATERNA CLOTILDE RATTI WELCHER	116.402,03	93.000,00	116.402,03	62	MI	
429218 - COMUNE DI BRENO	338.230,37	95.401,95	338.230,37	62	BS	
428994 - CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	128.075,08	99.993,60	128.075,08	62	BG	
431426 - EDUCATORI DEL TERZO MILLENNIO - GIOVANNI PAOLO II	124.978,64	99.982,91	124.978,64	61	MI	

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Costo totale progetto ammissibile	Punteggio	Provincia	Note
424944 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI CASTANO PRIMO	125.020,00	99.999,00	125.020,00	61	MI	
425991 - COMUNE DI VARESE	349.980,57	99.994,45	349.980,57	61	VA	
428340 - NAMASTE' SOC. COOP.SOC.	103.600,00	82.800,00	103.600,00	61	BG	
430214 - COMUNE DI MAGENTA	197.384,05	100.000,00	197.384,05	61	MI	
432449 - CASA DEL FANCIULLO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	86.609,60	66.609,60	86.609,60	60	BS	
428016 - COMUNE DI SONCINO	35.350,91	28.279,91	35.350,91	60	CR	
426429 - A.S.C.I. - AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME	508.028,21	99.998,21	504.248,21	60	CO	Costo totale ricalcolato per partner effettivo non ammissibile
424698 - LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	124.842,69	99.874,15	124.842,69	60	MI	
431899 - C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	142.852,50	86.752,50	142.852,50	60	MN	

Progetti non ammessi

Ente Capofila	Costo totale progetto previsto	Contributo pubblico richiesto	Punteggio	Provincia
424390 - COMUNITA' MONTANA VAL BREMBANA	122.130,40	97.630,40	55	BG
432356 - L'IMPRONTA - ASSOCIAZIONE ONLUS	123.991,00	99.192,80	54	MI
431316 - COMUNITA' MONTANA VALCHIAVENNA	145.730,65	94.332,00	53	SO
431784 - COMUNE DI MORTARA	123.889,11	94.931,85	52	PV
425020 - COOPERATIVA SOCIALE SEBINA SOC. COOP.A R.L. - ONLUS	125.008,80	99.908,80	51	BG
431023 - COMUNE DI ISEO	130.069,24	99.634,14	53	BS
427549 - SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	129.970,40	95.500,00	48	PV
431567 - MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE - MOICA	70.700,00	56.560,00	48	BS
424232 - CUS PAVIA	126.028,11	99.028,11	51	PV
432066 - COMUNE DI LENO	43.680,57	34.680,57	46	BS
425478 - COMUNE DI SARONNO	108.054,55	86.443,55	46	VA
432038 - VIA LIBERA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	124.994,66	99.995,72	43	MI
428493 - COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	117.591,60	93.600,00	35	VA
427636 - COMUNE DI CORTENO GOLGI	20.895,00	16.716,00	35	BS
429355 - COMUNITA' MONTANA VALCAMONICA	134.563,80	100.000,00	35	BS

Progetti non ammissibili

Ente capofila	Provincia	Motivazione
427429 - COOPERATIVA SOCIALE ELLEPIKAPPA - ONLUS	MI	Mancanza partenariato minimo ai sensi del paragrafo A3 dell'Avviso - partner effettivo non rientrante nelle categorie della lett. a par.A3
431971 - RUGBY SONDRIO - SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SO	Mancanza partenariato minimo ai sensi del paragrafo A3 dell'Avviso - partner effettivo non rientrante nelle categorie della lett. a par.A3
431940 - COMUNE DI PONCARALE	BS	Mancanza partenariato minimo ai sensi del paragrafo A3 dell'Avviso - partner effettivo non rientrante nelle categorie della lett. a par.A3

D.G. Agricoltura

D.d.g. 14 giugno 2017 - n. 6986

Centri autorizzati di assistenza agricola riconosciuti in Regione Lombardia. Società CAA CIA Lombardia s.r.l. e CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l.. Autorizzazione al trasferimento di sedi operative dislocate nel comune di Sondrio

IL DIRETTORE GENERALE ALL'AGRICOLTURA

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e in particolare l'art. 3 bis, che disciplina l'attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola affidando a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento dell'attività dei CAA e alle Regioni i compiti di verifica e di vigilanza dei medesimi requisiti, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di CAA all'interno del proprio territorio;

Visto il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola, ora sostituito dal decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Riforma dei Centri di Assistenza Agricola;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 6402 del 12 ottobre 2001 con la quale è stata approvata la circolare applicativa del citato decreto 27 marzo 2001 del MIPAAF per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAA nel territorio della Regione Lombardia, ora sostituita dalla deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011;

Visto il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8554 del 20 maggio 2002 con cui la società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. con sede legale in Milano, viale Isonzo, 27, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Visto il decreto del Direttore Generale all'Agricoltura della Regione Lombardia n. 8555 del 20 maggio 2002 con cui la società CAA CIA Lombardia s.r.l. con sede legale in Milano, Piazza Caiazzo 3, è stata riconosciuta idonea a svolgere l'attività di CAA nel territorio della Regione Lombardia;

Visto il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola;

Vista la deliberazione di Giunta regionale numero 2228 del 21 settembre 2011 con la quale sono state dettate le nuove disposizioni finalizzate al riconoscimento e controllo dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola ai sensi del citato decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Vista la nota prof. numero 237 del 27 marzo 2017 con la quale la società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. ha comunicato il trasferimento della sede operativa dislocata nel Comune di Sondrio da via Parravicini 18 a via Lungo Maller Diaz 17;

Vista la nota prof. numero 95 del 7 aprile 2017 con la quale la società CAA CIA Lombardia s.r.l. ha comunicato il trasferimento della sede operativa dislocata nel Comune di Sondrio da via N. Sauro 44 a via Petriani, 14;

Vista la nota email del 20 aprile 2017 con la quale il Direttore Generale all'Agricoltura ha comunicato alle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA Cia Lombardia s.r.l. la data del sopralluogo presso le nuove sedi operative di Sondrio, per la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al d.m. 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la nota email del 20 aprile 2017 con la quale il Direttore del CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. ha chiesto al Direttore Generale All'agricoltura di posticipare il programmato controllo dopo il 15 maggio, termine ultimo per la presentazione da parte degli agricoltori agli uffici CAA delle domande uniche e delle domande a superficie;

Vista la nota email del 21 aprile 2017 con la quale il Direttore Generale all'Agricoltura, accogliendo la richiesta del Direttore del CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l., ha comunicato alle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. la nuova data del sopralluogo presso le sedi operative di Sondrio, per la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al d.m. 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la nota email del 25 maggio 2017 con la quale il Direttore Generale all'Agricoltura, per sopraggiunti impegni istituzionali del funzionario preposto ai controlli, ha comunicato alle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. una nuova data del sopralluogo presso le sedi operative di Sondrio, per la verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento di cui al d.m. 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti gli esiti positivi dei controlli amministrativi effettuati dagli uffici competenti della Direzione Generale Agricoltura in data 1° giugno 2017 presso le sedi operative del CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. dislocata nel Comune di Sondrio in via Lungo Maller Diaz, 17 e del CAA CIA Lombardia s.r.l. dislocata nel Comune di Sondrio in via Petriani, 14, conservati agli atti della medesima Direzione;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di autorizzare le società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. al trasferimento delle sedi operative dislocate nel Comune di Sondrio come di seguito riportato:

- CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. – Sede operativa di Sondrio
Trasferimento sede da via Parravicini, 18 a via Lungo Maller Diaz, 17
- CAA CIA Lombardia s.r.l. – sede operativa di Sondrio
Trasferimento sede da via N. Sauro 44 a via Petriani 14

Ritenuto, altresì, di approvare gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con i quali si aggiornano gli elenchi delle sedi operative delle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. dislocate in Regione Lombardia comprensive delle nuove richieste descritte nel medesimo allegato;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento poco oltre i termini previsti dal decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in accoglimento della richiesta del Direttore del CAA Federlombarda Agricoltori di posticipare la data programmata dei controlli ed a seguito di sopraggiunti impegni istituzionali del funzionario preposto ai controlli;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale Agricoltura individuate dalla d.g.r. n. 6149 del 30 gennaio 2017;

Visto l'art. 16 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di autorizzare le società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. al trasferimento delle sedi operative dislocate nel Comune di Sondrio come di seguito riportato:

- CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. – Sede operativa di Sondrio
Trasferimento sede da via Parravicini, 18 a via Lungo Maller Diaz, 17
- CAA CIA Lombardia s.r.l. – sede operativa di Sondrio
Trasferimento sede da via N. Sauro 44 a via Petriani 14

2. di approvare gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con i quali si aggiornano gli elenchi delle sedi operative delle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. e CAA CIA Lombardia s.r.l. dislocate in Regione Lombardia comprensive delle nuove richieste descritte nel medesimo allegato;

3. di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento poco oltre i termini previsti dal decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in accoglimento della richiesta del Direttore del CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l. di posticipare la data programmata dei controlli ed a seguito di sopraggiunti impegni istituzionali del funzionario preposto ai controlli;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l., CAA CIA Lombardia s.r.l. ad AGEA e all'Organismo Pagatore di Regione Lombardia per i successivi adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL

Il direttore generale
Roberto Cova

CAA CIA Lombardia - Elenco sedi operative dislocate in Regione Lombardia			
Sedi operative	Indirizzo	CAP	Prov.
Gorle	Via Roma 85	24020	BG
Brescia	Via F.lli Folonari 7	25100	BS
Orzinuovi	Via Felice Cavallotti 26	25034	BS
Desenzano del Garda- Frazione Rivoltella	Via San Zeno, 83	25010	BS
Merone	Via Pertini 1	22046	CO
Appiano Gentile	Via Volta, 24	22070	CO
Cremona	Via Ruffini, 22	26100	CR
Merate	Via Statale 5/r	22055	LC
Lodi	Via N. Dall'Oro, 6	26900	LO
Mantova	Via Imre Nagy, 46	46100	MN
Pegognaga	Via Don Tazzoli, 9	46020	MN
Abbiategrasso	Via Pontida, 3	20081	MI
Milano	Piazza Caiazzo 3	20142	MI
Vimercate	Via San Rocco, 2	20871	MB
Vigevano	Corso Pavia, 73	27029	PV
Pavia	Via San Paolo 16/18	27100	PV
Voghera	Largo Toscanini, 5	27010	PV
Stradella	Via Cesare Battisti, 36	27049	PV
Mortara	Via Roma, 12	27036	PV
Casteggio	Via Pirandello, 4	27045	PV
Sondrio	Via Petrini, 14	23100	SO
Comerio	Via Piave, 16	21025	VA

Riepilogo delle variazioni approvate con decreto
Trasferimento sede operativa di Sondrio da Via N. Sauro 44 a Via Petrini 14

CAA Federlombarda agricoltori - Elenco sedi operative dislocate in Regione Lombardia -				
Sedi	Indirizzo	Comune	Cap	PV
Sede Regionale CAA Federlombarda Agricoltori s.r.l	Viale Isonzo 27	Milano	20135	MI
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Creta 50	Brescia	25124	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Creta, 50	Brescia	25124	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Valmadrera 13	Chiari	25032	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Albera 46	Darfo Boario Terme	25047	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Cristoforo Colombo 9	Leno	25024	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Albertano da Brescia, 60	Lonato del Garda	25017	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Battisti 51	Montichiari	25018	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Bagnadore 44	Orzinuovi	25034	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Brescia S.r.l	Via Semenza 33/i	Verolanuova	25028	BS
Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo S.r.l	Via Cremasca 24	Azzano S. Paolo	24052	BG
Unione Provinciale Agricoltori di Bergamo S.r.l	Via Vicolo Seriolò	Romano di Lombardia	24058	BG
Unione Provinciale Agricoltori di Como e Lecco S.r.l	Piazza Camerlata 9	Como	22100	CO
Unione Provinciale Agricoltori di Como e Lecco S.r.l	Via Cavour 90/A	Lecco	23900	LC
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	P.zza del Comune,9	Cremona	26100	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via Saffi,6	Casalmaggiore	26041	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via Platina,26	Piadena	26034	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Piazza italia 3	Soresina	26015	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via Cavour, 47	Crema	26013	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via Strafurini	Castelleone	26012	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via Castello, 9	Pandino	26025	CR
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi S.r.l	Via IV Novembre,26	Soncino	26029	CR
Mantova Agricola S.r.l	Via L. Fancelli, 4	Mantova	46100	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via Belfiore, 16	Asola	46041	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via Accorsi,1	Bozzolo	46012	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via E. Sanfelice, 29	Viadana	46019	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via IV Novembre 11	Quistello	46026	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via Roma, 64	Ceresara	46040	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via XX settembre, 13	Rodigo	46040	MN

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Mantova Agricola S.r.l	Via Galilei 13	Roncoferraro	46037	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via Albarella 52 Loc Ponteterra	Sabbioneta	46018	MN
Mantova Agricola S.r.l	Via della Libertà, 3	Sermide	46028	MN
Unionservice surl (Milano Lodi)	Via Donatori di Sangue, 9	Albairate	20080	MI
Unionservice surl (Milano Lodi)	Viale Forlanini, 23	Milano	20134	MI
Unionservice surl (Milano Lodi)	Galleria Roma 70	Melegnano	20077	MI
Unionservice surl (Milano Lodi)	Via Monterosa, 36	Melzo	20066	MI
Unionservice surl (Milano Lodi)	Via Gianni Ferrari n. 6/A	Codogno	26845	LO
Unionservice surl (Milano Lodi)	Via Agello, 4	Lodi	26900	LO
Unionservice surl (Milano Lodi)	Viale G.B. Stucchi, 64	Monza	20052	MB
Unagri S.r.l (Pavia)	Via Fabio Filzi, 2	Pavia	27100	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Piazza della Repubblica, 6	Mede	27035	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Piazza Trieste, 3	Mortara	27036	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Via Quartiere Piave, 41	Broni	27043	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Piazza Fiera, 24	Varzi	27057	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Via D. Alighieri, 1	Vigevano	27029	PV
Unagri S.r.l (Pavia)	Via Mirabella, 19	Montebello della Battaglia	27054	PV
Confagri Servizi srl	Via Lungo Mallero DIAZ 17	Sondrio	23100	SO
Unione Agricoltori di Varese s.r.l	Via Magenta 52	Varese	21100	VA

Riepilogo delle variazioni approvate con decreto
Trasferimento sede operativa Sondrio da Via Parravicini 18 a Via Lungo Mallero DIAZ 17

D.d.s. 13 giugno 2017 - n. 6963

Riconoscimento dell'Unione Pescatori bresciani (UPBS) con sede in via Trieste 25/B, Brescia, quale «Associazione piscatoria dilettantistica qualificata» ai sensi dell'art. 136 della l.r. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI
COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI
E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Richiamata la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale» ed in particolare l'art. 136 che detta i requisiti e le modalità di riconoscimento della qualifica di associazione piscatoria dilettantistica qualificata;

Dato atto che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 136, la qualificazione viene attribuita con decreto del dirigente competente ed è revocata se vengono meno i requisiti di seguito indicati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura regionale Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica ai sensi della d.g.r. 29 aprile 2016, n. 5112;

Preso atto che l'Unione Pescatori Bresciani, associazione sportiva dilettantistica di pesca di seguito definita «UPBS» con sede legale in via Trieste 25 B - 25121 Brescia, in data 4 maggio 2017 ha inoltrato alla Direzione Generale Agricoltura una domanda di riconoscimento come associazione di pesca dilettantistica qualificata, con protocollo acquisito in entrata numero M1.2017.0054029 del 5 maggio 2017;

Atteso che in esito alla domanda di cui al punto precedente la Struttura scrivente ha chiesto con nota n. M1.2017.0057346 del 19 maggio 2017 documentazioni integrative al fine di verificare l'ottemperanza dei requisiti previsti dall'art. 136 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

Dato atto che l'UPBS, con nota del 23 maggio 2017 acquisita agli atti di Regione Lombardia con protocollo n. M1.2017.0057913 ha trasmesso quanto chiesto da Regione Lombardia con nota di cui al punto precedente;

Valutato dal dirigente proponente conforme ed esaustiva ai fini del riconoscimento in oggetto la documentazione ricevuta dall'UPBS con la domanda di riconoscimento di associazione di pesca dilettantistica qualificata numero M1.2017.0054029 del 5 maggio 2017 e con la successiva integrazione documentale trasmessa con nota n. M1.2017.0057913 del 23 maggio 2017;

Dato atto che la documentazione di cui al punto precedente è stata acquisita agli atti istruttori della struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica;

Ritenuto che l'UPBS per quanto sopra documentato ottemperi ai requisiti di cui all'articolo 136 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 ai fini del riconoscimento di associazione piscatoria dilettantistica qualificata;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di riconoscere l'Associazione Pescatori Bresciani (UPBS), con sede legale in Via Trieste 25b, Brescia, quale «Associazione Piscatoria Dilettantistica Qualificata» ai sensi dell'art. 136 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31;

2. di disporre che ogni variazione dello statuto debba essere comunicata alla competente Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica della Direzione generale Agricoltura;

3. di disporre che il bilancio dell'UPBS sia reso pubblico mediante pubblicazione dandone contestualmente notizia alla Struttura Organizzazioni comuni di mercato, distretti agricoli e tutela della fauna ittica della Direzione Generale Agricoltura;

4. di stabilire che inadempienze in tutto o in parte ai precedenti punti, oltreché a quanto stabilito dal citato art. 136 della l.r. 31/2008 comportino l'avvio del procedimento di revoca della qualifica di «Associazione Piscatoria Dilettantistica Qualificata» ai sensi dell'art. 136 della l.r. 31/2008;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Lugoboni

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

D.d.s. 14 giugno 2017 - n. 7034
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia.
Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori
in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo
di azione locale (GAL)» e determinazioni di cui al decreto
10967 del 3 novembre 2016

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE
 E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 3951, avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 (pubblicato sul BURL n. 31 del 2 agosto 2016), «Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei Piani di sviluppo locale (PSL) ammissibili, non ammissibili e ammessi a finanziamento», che ha individuato n. 10 PSL quali potenziali beneficiari di contributo, alla luce delle disponibilità finanziarie poste a bando;

Preso atto inoltre della nota della d.g. agricoltura prof.n. 87237 del 13 settembre 2016 e successive comunicazioni di pari oggetto, che precisano alcuni aspetti interpretativi in ordine alla costituzione delle società, con le quali si specifica che le società costituite devono rispettare quanto previsto dall'art. 32 par.2 lett.b) del reg. UE n. 1303/13 che stabilisce che a livello decisionale, né le autorità pubbliche, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino più del 49% degli aventi diritto al voto e pertanto l'incidenza dei soci pubblici non può essere più del 49%, mentre per quanto riguarda la compagine sociale dei privati nessun socio può detenere singolarmente più del 49% dei voti;

Visto il decreto 10967 del 3 novembre 2016 «PSR 2014/2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader; esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di Azione locale (GAL) e conseguenti determinazioni di cui al decreto 7509 del 29 luglio 2016»;

Considerati i ricorsi giurisdizionali avverso il sopra citato provvedimento n. 10967 del 3 novembre 2016, presentati rispettivamente:

- dalla C.M. Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino (Ente Capofila) al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Lombardia di Milano;
- dalla C.M. di Valle Trompia e dal Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica al TAR Sezione staccata di Brescia, successivamente trasferiti presso il TAR Lombardia di Milano;

Viste le sentenze del TAR Lombardia di Milano n. 01257/2017, n. 01258/2017 e n. 01259/2017 pubblicate in data 7 giugno 2017 che respingono i ricorsi presentati dai soggetti sopra citati;

Rawisata l'urgenza di dare avvio all'attuazione dei PSL dei GAL validamente costituiti e finanziati anche in considerazione del fatto che alla data del 30 giugno 2019, come previsto dal decreto n. 6547 del 31 luglio 2015, ciascun GAL deve avere raggiunto un target di spesa sostenuta pari almeno al 20% dell'importo totale del Piano approvato e che il mancato raggiungimento del livello di spesa indicato, comportando la riduzione del 20% delle spese di gestione, può compromettere l'attuazione dei PSL con possibili significative ricadute sui territori e sull'intero Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 anche in termini di riserva di performance attribuita al programma;

Ritenuto pertanto di confermare quanto disposto dal Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016 con il quale sono state:

- approvate le 7 società conformemente costituite in base all'art 32, par. 2 lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, per un importo totale pari a € 45.937.486,98,
- escluse le 3 società costituite non conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32, par. 2, lett.b) del reg. UE 1303/2013, per un importo totale pari a € 18.499.130,39
- ammessi a finanziamento, per scorrimento di graduatoria, i PSL posizionati dal n. 11 al n. 13 compreso, per un importo totale pari a € 18.841.272,88, subordinando il loro definitivo finanziamento alla verifica da parte di Regione Lombardia delle caratteristiche di cui all'art. 32, par. 2, lett.b) del reg. UE 1303/2013;

Preso atto che entro il termine previsto del 2 gennaio 2017 i soggetti Capofila dei PSL ammessi a finanziamento dal d.d.u.o. 10967 del 3 novembre 2016 per scorrimento graduatoria, posizionati dal n. 11 al n. 13 compreso, hanno costituito una Società con personalità giuridica e inviato gli atti alla Regione per la verifica di conformità della stessa alle previsioni regolamentari e di bando;

Verificato che dalla analisi della documentazione pervenuta, istruita dalla scrivente Struttura giusti i verbali istruttori agli atti, risulta come le Società costituite di cui all'allegato 1), parte integrante del presente atto, (allegato 3 del d.d.s. 10967 del 3 novembre 2017) rispettano le caratteristiche di cui all'art 32, paragrafo 2 lett. b) del reg. UE n. 1305/2013 e sono pertanto definitivamente ammesse a finanziamento per un importo totale di contributo pari a € 18.841.272,88;

Considerato in conseguenza degli esiti istruttori di cui sopra, di quantificare in € 64.778.759,86 le risorse ammesse a finanziamento per le Società regolarmente costituite, di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto altresì della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(201) 2549 del 12 aprile 2017, notificata allo Stato Italiano il 17 aprile 2017, con la quale è stato approvato un importo aggiuntivo pari a € 7.000.000, portando la disponibilità finanziaria del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sulle Operazione 19.2.01 e 19.4.01 da € 64.000.000 a € 71.000.000;

Verificato che tale importo è sufficiente a finanziare tutti i PSL dei GAL validamente costituiti;

Ritenuto pertanto di scorrere la graduatoria di cui all'allegato 1) - domande ammissibili - del d.d.u.o. della D.G. Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016, di approvazione della graduatoria dei PSL, nel quale risultano presenti domande positivamente istruite ma non finanziate per limite di budget, con l'indicazione per ciascuna del punteggio assegnato e dell'importo ammissibile a contributo;

Dato atto che per quanto sopra risultano ammissibili a finanziamento i PSL posizionati in graduatoria al 14 e n. 15, dell'allegato 1) al d.d.u.o. n. 7509 del 29 luglio 2016 per un importo complessivo di € 12.967.913,88, la cui spesa graverà sul Bilancio dell'Organismo Pagatore regionale (OPR), come da Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l'ammissibilità a finanziamento dei PSL in graduatoria al n. 14 e n. 15 come da allegato 3), è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i GAL, costituiti entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURL,

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

abbiano le caratteristiche di cui all'art 32, paragrafo 2 lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

Vista la legge regionale n.20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio leader individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,

DECRETA

1. di confermare, a seguito delle sentenze TAR Lombardia di Milano richiamate in premessa, quanto disposto nella sua interezza dal decreto DGA n. 10967 del 3 novembre 2016;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dei contenuti del sopra citato decreto, gli esiti istruttori positivi in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)», di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per le quali si dispone l'ammissione definitiva al finanziamento;

3. di determinare, in conseguenza degli esiti istruttori di cui sopra, in € 18.841.272,88 le risorse ammesse a finanziamento per le Società di cui all'allegato 1), la cui spesa graverà sul Bilancio dell'Organismo Pagatore regionale (OPR);

4. di quantificare in € 64.778.759,86 il totale delle risorse ammesse per le Società regolarmente costituite, di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di procedere, per le motivazioni espresse in precedenza, allo scorrimento della graduatoria dei Piani di sviluppo locale ammissibili di cui all'allegato 1) del decreto n. 7509 del 29 luglio 2016, ammettendo a finanziamento i PSL posizionati in graduatoria al n. 14 e n. 15 per l'importo a fianco di ciascuno indicato e complessivamente di € 12.967.913,88 come da allegato 3), parte integrante del presente atto, precisando che per i medesimi, la definitiva ammissione a finanziamento è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i GAL, costituiti entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURL, abbiano le caratteristiche di cui all'art 32, paragrafo 2 lett. b) del reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;

6. di comunicare alle Società di cui all'allegato 2) e ai Capofila dei PSL di cui all'allegato 3) le risultanze delle istruttorie;

7. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

8. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR>.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

ELENCO SOCIETA' COSTITUITE in conformita' alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31 luglio 2015

PSR 2014/2020 - MISURA 19

POSIZIONE GRADUATORIA	CAPOFILA	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO MISURA 19.2	CONTRIBUTO MISURA 19.4
11	PARCO REGIONALE DEL MINCIO	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI scarl	6.943.312,88	6.020.000,00	923.312,88
12	COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO	GAL 4 PARCHI LECCO E BRIANZA scarl	6.325.000,00	5.500.000,00	825.000,00
13	PROVINCIA DI CREMONA	GAL OGLIO PO Scarl	5.572.960,00	4.880.000,00	692.960,00
		TOTALE	18.841.272,88	16.400.000,00	2.441.272,88

Società costituite in conformità alle disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31. luglio 2015, ammesse a finanziamento.

PSR 2014/2020 - MISURA 19

N	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO MISURA 19.2	CONTRIBUTO MISURA 19.4
1	GAL VALTELLINA - VALLE DEI SAPORI 2014-2020 s.c.ar.l.	6.875.314,90	6.102.500,00	772.814,90
2	GAL GARDAVALSABBIA 2020 s.c.ar.l.	6.350.484,66	5.579.000,00	771.484,66
3	GAL OLTREPO' PAVESE s.r.l.	6.364.465,49	5.534.000,00	830.465,49
4	GAL - VALLE BREMBANA s.c.ar.l.	7.112.750,00	6.185.000,00	927.750,00
5	GAL TERRE DEL PO s.c.ar.l.	6.037.500,00	5.250.000,00	787.500,00
6	GRUPPO DI AZIONE LOCALE - GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI Soc. Coop. a r.l.	7.107.000,00	6.180.000,00	927.000,00
7	LAGO DI COMO GAL s.c.ar.l.	6.089.971,93	5.350.500,00	739.471,93
8	GAL DEL GARDA E DEI COLLI MANTOVANI	6.943.312,88	6.020.000,00	923.312,88
9	GAL 4 PARCHI LECCO E BRIANZA s.c.ar.l.	6.325.000,00	5.500.000,00	825.000,00
10	GAL OGLIO PO s.c.ar.l.	5.572.960,00	4.880.000,00	692.960,00
	TOTALE	64.778.759,86	56.581.000,00	5.756.486,98

DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO PER SCORRIMENTO GRADUATORIA
PSR 2014/2020 - MISURA 19

POSIZIONE GRADUATORIA	CAPOFILA	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO TOTALE AMMESSO	CONTRIBUTO MISURA 19.2	CONTRIBUTO MISURA 19.4
14	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	57,75	5.887.913,88	5.289.500,00	598.413,88
15	COMUNE DI MEDE	57	7.080.000,00	6.165.000,00	915.000,00
			12.967.913,88	11.454.500,00	1.513.413,88

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

D.G. Università, ricerca e open innovation

D.d.u.o. 13 giugno 2017 - n. 6921
Aggiornamento nomine del comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Comunitaria 2014-2020 - Regione Lombardia

 LA DIRIGENTE DELLA U.O. AUTORITÀ
DI GESTIONE POR FESR 2014-2020

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, ed in particolare:
 - l'art. 47, che prevede, a seguito della notifica della decisione della Commissione di adozione di un programma, l'istituzione di un Comitato incaricato di sorvegliare sull'attuazione del programma stesso;
 - l'art. 48, secondo cui la composizione del Comitato di Sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto dai rappresentanti della autorità competenti, nonché dagli organismi intermedi e dai rappresentanti dei partner di cui all'art 5 («Partenariato e governance a più livelli») del Regolamento;
 - gli artt. 49, 110, 114 e 116, che disciplinano le funzioni del Comitato di Sorveglianza;
- il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014, recante un Codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art. 10, secondo cui nella definizione della composizione del Comitato di Sorveglianza gli Stati membri prendono in considerazione i partner che hanno partecipato alla preparazione dei programmi, e mirano a promuovere la parità tra uomini e donne e la non discriminazione;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- il Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;

Richiamata la d.g.r.n. X/3252 del 6 marzo 2015 con cui è stato istituito un unico Comitato di Sorveglianza per i Programmi Operativi Regionali FSE e FESR 2014-2020 ed in particolare l'Allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

Viste la d.g.r.n. 3839 del 14 luglio 2015 (XII provvedimento organizzativo 2015) nonché la d.g.r.n. 3990 del 4 agosto 2015 (XIII provvedimento organizzativo 2015), che, tra l'altro, hanno incardinato all'interno della Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Vista la d.g.r.n. 4235 del 27 ottobre 2015 (XIV provvedimento organizzativo 2015) con la quale la Direzione Generale Attività produttive, Ricerca e Innovazione è stata rinominata Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation;

Vista la d.g.r.n. 4085 del 25 settembre 2015 con cui, a seguito dei provvedimenti organizzativi approvati con le d.g.r. sopra citate, sono stati istituiti due distinti Comitati di Sorveglianza per il POR FESR 2014-2020 e per il POR FSE 2014-2020;

Visto il decreto della Dirigente della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation n. 2044 del 21 marzo 2016 con il quale è stato costituito il Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020, individuando quali componenti i soggetti indicati nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del medesimo atto;

Preso atto che il medesimo provvedimento demanda a successivi atti gli aggiornamenti delle nomine qualora necessario;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2015 n. X/4653 «XVI Provvedimento Organizzativo 2015» con la quale è stata nominata la dott.ssa

Rosetta Gagliardo quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020;

Viste

- la nota. prof. R1.2017.0002600 del 5 aprile 2017 con la quale la Confindustria Lombardia ha nominato quale rappresentante il dott. Francesco Santini in sostituzione del rappresentante precedentemente designato;
- la nota del 18 maggio 2017 con la quale il dr. Christopher Todd, Capo Unità Responsabile per l'Italia della DG Regio-Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, comunica il suo cambio di unità lavorativa. La nomina è in attesa di nuova designazione;
- la lettera prof. R1.2017.0003789 del 22 maggio 2017 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE - Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato quale rappresentante il dott. Paolo Fischetti ed in qualità di supplenti la dott.ssa Paola Pajno e la dott.ssa Valentina Di Bona in sostituzione della nomina precedente;
- la nota del 24 maggio 2017 con la quale la CNA Lombardia ha nominato quale rappresentante la dott.ssa Silvia Boccetti in sostituzione del rappresentante precedentemente designato;
- la lettera prof. R1.2017.0004000 del 29 maggio 2017 con la quale il CLAAI Lombardia ha nominato quale rappresentante il dr. Jacopo Chiari in sostituzione del rappresentante precedentemente designato;
- la nota prof. R1.2017.0004126 del 31 maggio 2017 con la quale il Comune di Milano ha nominato quale rappresentante dell'Organismo Intermedio il Dr. Paolo Poggi ed in qualità di supplente l'arch. Patrizia Di Girolamo;
- la nota prof. R1.20170004270 del 6 giugno 2017 con la quale l'AGCI Lombardia ha nominato quale rappresentante il dr. Giovanni Giancesini in sostituzione della nomina precedente, ed in qualità di supplenti il dr. Antonio Chiodo e la dott.ssa Sarah Chiusano;
- la nota prof. Upl 58/2017 del 12 giugno 2017 con la quale l'UPL nomina quale rappresentante il dr. Pier Luigi Mottinelli in sostituzione del rappresentante precedente;

Ritenuto quindi di aggiornare le nomine dei componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020, nel rispetto della composizione definita all'allegato 1) del sopra citato decreto della Dirigente della U.O. Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e Open Innovation n. 2044 del 21 marzo 2016;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della UO Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 individuate dalla d.g.r. 4653/2015 e dal decreto del Segretario Generale n. 1485/2015;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di aggiornare le nomine dei membri del Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo Regionale Lombardia FESR 2014-2020 Obiettivo «Competitività e Occupazione», come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dedicato alla Programmazione Europea all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it.

La dirigente
Rosetta Gagliardo

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) programmazione comunitaria 2014-2020
COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA (Artt. 47 e 48 del regolamento UE 1303/13)

Membri che partecipano a titolo deliberativo	
Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato in qualità di Presidente	ROBERTO MARONI
Autorità di Gestione FESR	ROSETTA GAGLIARDO
Autorità di Gestione FSE	GIOVANNI BOCCHIERI
Autorità di Gestione del POR FEASR	PIETRO BUONANNO
Autorità Ambientale	LUISA GIOVANNA PEDRAZZINI
Autorità di Gestione Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera	ENZO GALBIATI
Autorità Pari Opportunità	ILARIA MARZI
Cabina di Regia	UGO PALAORO (titolare) FEDERICA MARZUOLI (supplente)

Rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale	MICHELE MARIA D'ERCOLE (titolare) GIANNI GLIOTTONE (supplente)
Rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	SILVIA VALLI (titolare) MARCO VALENTI (supplente) IVANA SACCO (supplente)
Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.)	PAOLO FISCHETTI (titolare) PAOLA PAJNO (supplente) VALENTINA DI BONA (supplente)
Membri che partecipano a titolo consultivo	
Autorità di Certificazione	ELIDE MARIA MARELLI
Autorità di Audit	GABRIELLA VOLPI
Responsabile ASSE I FESR	ROSANGELA MORANA ANTONELLA PRETE
Responsabile ASSE II FESR	ARMANDO DE CRINITO
Responsabile ASSE III FESR	PAOLA NEGRONI FRANCESCO FOTI BENEDETTA SEVI
Responsabile ASSE IV FESR	ARMANDO DE CRINITO SILVANA DI MATTEO

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

Responsabile ASSE V FESR	CARMELO DI MAURO
Responsabile ASSE VI FESR	ALESSANDRO NARDO
Responsabile ASSE VII FESR	FEDERICA MARZUOLI
Organismi intermedi: Comune di Milano	PAOLO POGGI (titolare) PATRIZIA DI GIROLAMO (supplente)
Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali dei settori di intervento del Programma Operativo: PON Governance, PON Scuola PON METRO	RICCARDO MONACO (titolare) GIORGIO CENTURELLI (supplente) ANNAMARIA LEUZZI (titolare) GIORGIO MARTINI
Rappresentante Commissione Europea Capo Unità responsabile per l'Italia della Dg Regio – Politica Regionale e Urbana	IN CORSO DI DESIGNAZIONE ROSANNA MICCICHE' (supplente)
Rappresentante città metropolitana di Milano	CARMINE PACENTE
Rappresentanti Università	SERGIO CAVALIERI (CRUI –CONFERENZA RETTORI UNIVERSITA' ITALIANE) ILARIA MADAMA (COORD. RETTORI UNIVERS. LOMBARDE)

A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani	FRANCESCO BRENDOLISE
UPL Unione Province Italiane	PIER LUIGI MOTTINELLI
CAL – Consiglio Autonomie Locali	CORRADO CONTI
Unioncamere Lombardia	ROBERTO VALENTE
Attività industriali	FRANCESCO SANTINI (CONFINDUSTRIA LOMBARDIA) (titolare) ILARIA POZZOLI (supplente) MARCO PIAZZA (CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA) GIANLUCA AGNESINI (CDO Lombardia)
Attività Commercio	CLAUDIO CREMONESI (CONFESERCENTI) FEDERICO CHIESA (FEDERDISTRIBUZIONE) GABRIELE CARTASEGNA (CONFCOMMERCIO LOMBARDIA)
Attività artigianali	JACOPO CHIARI (CLAAI LOMBARDIA) SILVIA BOCCETTI (CNA LOMBARDIA) ROBERTA GAGLIARDI (CONFARTIGIANATO) MAURO SANGALLI (CASARTIGIANI LOMBARDIA)
Attività cooperative	ENRICO DE CORSO (CONFCOOPERATIVE) (titolare) SERENA CEREDA (supplente) MARTA BATTIONI (LEGACOOOP LOMBARDIA)

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 20 giugno 2017

	GIOVANNI GIANESINI (AGCI)(titolare) ANTONIO CHIODO (supplente) SARAH CHIUSANO (supplente)
Attività agricole	STEFANIA STRENGTHETTO (CIA LOMBARDIA) CARMEN CARUCCIO (FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI) SIMONA GIORCELLI (CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA) LUIGI ORLANDI (COPAGRI LOMBARDIA) (titolare) ANDREA FINASSI (supplente)
Attività del settore bancario	ROBERTO MASOLA (ABI COMMISSIONE REGIONALE) (titolare) FRANCESCA MACIOCI (supplente)
Associazioni imprenditoriali delle libere professioni e dei servizi al lavoro	GIUSEPPE CALAFIORI (CONFPROFESSIONI) MAURO BOATI (ASSOLAVORO)
Organizzazioni sindacali	CLAUDIO ARCARI (CGIL) MARTA PEPE (CISL LOMBARDIA) MICHELA RUSCIANO (UIL LOMBARDIA) GERMANO SESSA (UGL LOMBARDIA)
Rappresentati di interessi afferenti ai temi ambientali, all'inclusione sociale, all'immigrazione.	GIOVANNI ZENUCCHINI (titolare) MASSIMO ROSSATI (supplente)